SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 aprile 2013** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. **41**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-*bis*, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE, al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

«*4.* Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

«*6.* Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Paste speciali). — 1.* È consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.

2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

3. Qualora nella preparazione dell'impasto siano utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

4. È altresì consentita la produzione di paste speciali mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di vendita previste dall'articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo.

5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici previsti all'articolo 6, comma 3, sono applicati esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente aggiunto, ovvero dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento analitico, occorrerà verificare la ricetta all'origine, che dovrà essere resa disponibile dall'operatore alimentare su richiesta dell'organo di controllo.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all'uovo.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

«*3.* Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1, l'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Divieti). — 1.* Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni transitorie e finali.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni transitorie e finali). — 1.* Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinata all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalità di trasmissione stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.

2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalità tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza.

3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro di carico e scarico le cui caratteristiche e modalità di tenuta sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento.
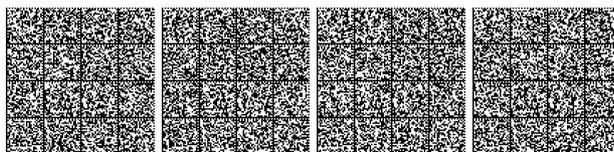
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico e scarico, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2002, n. 113, recante disposizioni applicative dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Si trascrive il testo dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993):

«Art. 50. *(Regolamentazione dei prodotti).*

1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea:

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera *a)* del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2001, n. 117.

La legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1967, n. 189.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1996, n. 96, S.O.

Si trascrive il testo dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997):

«Art. 48. *(Prodotti alimentari).*

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.».

Si trascrive il testo dell'articolo 20-*bis* della legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20-*bis*.

1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.».

Si trascrive il testo dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche):

«Art. 8.

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 (8) ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE (9) nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6. *(Pasta).*

1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti

ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

a) con semola di grano duro ed acqua;

b) con semolato di grano duro ed acqua.

2. È denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.

3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Su cento parti di sostanza secca

Ceneri

Tipo e denominazione Umidità massima %

minimo massimo

Proteine min.

(azoto x 5,70)

Acidità massima in gradi*

Pasta di semola di grano duro

12,50 0,90 10,50 4

Pasta di semolato di grano duro

12,50 0,90 1,35 11,50 5

Pasta di semola integrale di grano duro

12,50 1,40 1,80 11,50 6

* Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.

4. *Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.*

5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

6. *Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.*

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.

8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:

a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;

b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;

c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8. *(Pasta all'uovo).*

1. La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.

2. La pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola denominazione pasta all'uovo e deve avere le seguenti caratteristiche: umidità massima 12,50 per cento, contenuto in ceneri non superiore a 1,10 su cento parti di sostanza secca, proteine (azoto x 5,70) in quantità non inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidità massima pari a 5 gradi.

3. *Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1, l'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.*

4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di 4 uova è elevato mediamente, su cento parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantità corrispondente di ovoprodotto in più rispetto al minimo prescritto.».

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 13. *(Disposizioni di rinvio).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui *all'articolo 11, comma 2* si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera *a)*, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 *comma 5*, lettera *a)*, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera *b)*, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

c) nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *b)*, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera *c)*, della legge 4 luglio 1967, n. 580.

2. Si applicano, altresì, le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.».

13G00082

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Quarto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Quarto è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Quarto (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Maria Grazia Nicolò, prefetto;

dr.ssa Savina Macchiarella, viceprefetto;

dr.ssa Carmelina Vargas, funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 306

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Quarto (Napoli) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 nonchè il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Gli accertamenti effettuati nell'ambito di un'indagine, in parte ancora in corso, svolta dalla locale Direzione distrettuale antimafia nei confronti dell'organizzazione criminale egemone, aveva portato, nel mese di maggio 2011, nell'imminenza dello svolgimento della campagna elettorale, all'adozione di 39 provvedimenti cautelari eseguiti nei confronti di persone ritenute, a vario titolo, responsabili di gravi reati, tra i quali quello di associazione di tipo camorristico. Tra i destinatari dei citati provvedimenti figuravano anche due persone in quel momento candidate per le elezioni amministrative che si sarebbero svolte pochi giorni dopo nel comune di Quarto.

L'attività di monitoraggio dell'ente locale successivamente avviata ha fatto emergere criticità che hanno reso necessario l'avvio della procedura di accesso presso il comune, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione locale.

Conseguentemente, il Prefetto dì Napoli ha disposto, con decreto del 31 luglio 2012, in seguito prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

In conseguenza delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco il 10 luglio 2012, il consiglio comunale di quell'ente è stato sciolto con d.P.R. del 20 agosto 2012, con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente locale.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha redatto l'allegata relazione in data 1° febbraio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Napoli dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali al tempo in carica con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo come il comune di Quarto, a seguito del terremoto dell'Irpinia dell'anno 1980 e del fenomeno del bradisismo del 1983, sia stato interessato da un rilevante incremento demografico che ha visto crescere la popolazione del comune, in un brevissimo arco di tempo, da 10.000 a oltre 40.000 abitanti.

Tale crescita demografica, tenuto conto anche dell'assenza, in quel periodo, di un Piano regolatore, ha comportato una contestuale disordinata espansione dell'edilizia locale, nonché problematiche connesse ad un crescente abusivismo edilizio.

Proprio i consistenti aspetti economici legati al settore immobiliare hanno suscitato l'interesse e le ingerenze dell'organizzazione criminale che opera in quel territorio sull'attività dell'amministrazione locale, circostanza che, già nel 1992, aveva portato allo scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

L'accesso ispettivo ha posto in rilievo una sostanziale continuità nelle amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'ente, atteso che un rilevante numero degli amministratori eletti nel 2011, per alcuni dei quali sussistono gravami di natura penale, ha fatto parte a diverso titolo degli organi dell'ente sin dall'anno 2001.

Tra questi figura anche una delle due persone destinatarie della menzionata ordinanza cautelare risultata eletta nonostante lo stato di detenzione. Lo stesso è stato successivamente condannato, con sentenza del 21 dicembre 2012, a sette anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 per aver preso parte ad un associazione di tipo mafioso finalizzata, tra l'altro, al condizionamento degli organi amministrativi comunali con particolare riguardo alla gestione del settore edilizio.

Il dato fattuale della continuità amministrativa e della sussistenza di comuni interessi tra rappresentanti della compagine eletta e componenti della locale organizzazione criminale è avvalorato dalla circostanza che, come emerso dalle indagini di polizia giudiziaria, nella tornata elettorale del 2011 l'interessamento della locale organizzazione criminale è giunto fino alla presentazione di una lista collegata al sindaco poi effettivamente eletto e quindi all'individuazione dei candidati da far votare.

Gli stessi contenuti dei provvedimenti giudiziari, indipendentemente dai rilievi di natura penale, hanno evidenziato come gli esponenti del clan egemone si siano avvalsi, per le proprie illecite finalità, di soggetti politici che in più mandati hanno fatto parte dell'amministrazione comunale, di imprenditori locali legati ai locali amministratori, di componenti dell'apparato burocratico, elementi che nel loro insieme hanno costituito un intricato intreccio affaristico - criminale che ha prodotto ingerenze nell'ente ed uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di legalità e buon andamento.

La radicata penetrazione della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale è, altresì, attestata dai rapporti intercorsi tra il primo cittadino ed un tecnico privato, espressione della locale organizzazione criminale. Quest'ultimo, oltre ad aver ottenuto, in cambio del sostegno elettorale assicurato al candidato sindaco, l'illecita aggiudicazione di un appalto, ha dato prova, come emerso nel corso delle indagini, di essere pienamente a conoscenza delle vicende comunali e, in particolare, di tutti gli aspetti e le problematiche connessi all'insediamento dell'organo di vertice.

Ulteriore elemento, che attesta anche un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente, è dato dall'interessamento del sindaco per il settore edilizio. Come rivelato infatti da fonti tecniche di prova, il primo cittadino si è spinto fino a dettare ai competenti uffici precise disposizioni nonché, addirittura, a determinare le strategie operative, necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi della criminalità organizzata nell'ambito delle opere pubbliche.

Analoghe forme di ingerenza e permeabilità hanno interessato anche la struttura burocratica.

In particolare è emerso, con riguardo al settore dell'urbanistica, come la criminalità organizzata attraverso propri referenti abbia potuto fare affidamento sulla collaborazione offerta da alcuni funzionari, i quali hanno sempre operato fattivamente per la risoluzione delle istanze della menzionata associazione.

Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi, negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure irregolari, concernenti le assegnazioni di lavori pubblici a società o soggetti controindicati, le ripetute illegittimità nel settore urbanistico edilizio, le irregolarità e la mancanza dei dovuti controlli nell'ambito delle attività commerciali.

Per quanto attiene il primo degli aspetti evidenziati è stata individuata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica che sia sul piano investigativo, da parte della Direzione nazionale antimafia, che amministrativo, da parte dell'autorità per gli appalti pubblici, hanno più volte segnalato quali: ribassi elevati che raggiungono quasi il 50%, la frammentazione di opere unitarie, la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali.

Significativa in tal senso è la procedura relativa a lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici che ha evidenziato numerose, sintomatiche anomalie e irregolarità.

Nella determina dirigenziale di giugno 2011 di indizione della relativa procedura d'appalto viene fatto riferimento ad una gara a procedura ristretta, mentre nel relativo contratto sottoscritto tra le parti è riportato che l'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata a seguito di un diverso tipo di gara denominata «aperta» che differisce da quella «ristretta» per modalità e termini.

Inoltre, nel contratto sottoscritto il 17 gennaio 2012 non è richiamata la precedente determina n. 60 con la quale era stata effettivamente indetta la gara, ma sono citate altre e diverse determine di affidamento di ulteriori lavori, quindi di differenti procedure d'appalto, oggetto di specifici e separati contratti.

L'importo delle opere non è poi quello dichiarato nella determina di aggiudicazione ma risulta essere di un valore di circa tre volte superiore; infine, prima ancora che venisse sottoscritto il relativo contratto, sono stati liquidati il I ed il II stato di avanzamento dei lavori.

L'amministrazione comunale ha inoltre disposto, sulla base di un'ulteriore procedura che evidenzia anche in questo caso irregolarità ed un generale disordine amministrativo, l'assegnazione con affidamento diretto, senza alcuna adeguata motivazione che giustificasse il ricorso a tale istituto, altri lavori dello stesso genere alla stessa società cooperativa.

Con ulteriore determina del mese di dicembre 2011 venivano inoltre assegnati con affidamento diretto alla stessa società cooperativa lavori urgenti sempre per la manutenzione degli edifici scolastici; dall'esame della relativa determina di affidamento lavori, tuttavia, non emergono le motivazioni d'urgenza che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Inoltre, sebbene l'oggetto della citata determina n. 60 faccia riferimento a lavori su edifici scolastici, dagli atti contabili risulta che sono stati eseguiti lavori su altri immobili quali il municipio ed un parco comunale.

Ulteriore elemento che denota emblematicamente l'assoluta acquiescenza dell'amministrazione comunale alle interferenze della criminalità organizzata è rappresentato dalla circostanza che la società affidataria dei suddetti lavori risulta gravata da certificazione interdittiva antimafia.

Elementi univoci di forme di condizionamento dell'ente sono emersi anche dall'esame della procedura avviata nel mese dì ottobre 2011 per l'importo di circa 130.000 euro, concernente i lavori di somma urgenza per la pavimentazione di un tratto stradale.

Sulla base di disciplinare tecnico concernente l'esecuzione di detti lavori, l'amministrazione ha richiesto ad alcune ditte il relativo preventivo. Non risulta tuttavia che tale richiesta sia stata formulata nei confronti della società che sarebbe stata poi aggiudicataria della gara.

Dall'esame degli atti non si rinvengono le motivazioni che avrebbero giustificato il ricorso alla procedura di somma urgenza ma, anzi, l'analisi di alcuni documenti induce a ritenere non sussistenti i presupposti legittimanti detta procedura.

Viene, altresì, posta in rilievo un'indebita ingerenza dell'organo politico sull'operato dell'apparato burocratico, in contrasto con il principio di separazione dei poteri, atteso che la lettera di incarico indirizzata alla società aggiudicataria. che è un mero atto di gestione, risulta firmata anche dal sindaco e dall'assessore ai lavori pubblici.

Anche nel caso in esame i lavori sono stati assegnati a soggetti riconducibili ad ambienti controindicati la società aggiudicataria è stata infatti recentemente destinataria di interdittiva antimafia mentre i suoi amministratori sono stati interessati da un ordinanza di custodia cautelare in quanto ritenuti responsabili di associazione per delinquere.

L'insieme delle procedure analizzate dalla commissione d'indagine nel settore dei lavori pubblici ha evidenziato una ripetuta serie di violazioni di legge, irregolarità e anomalie sintomatiche del condizionamento della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale.

In particolare è stato riscontrato un ripetuto e disinvolto ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti richiesti dalla vigente normativa, un artificioso frazionamento dell'importo degli appalti, il ripetuto e vietato ricorso all'istituto della proroga volto a favorire le ditte originarie consentendo loro di recuperare le economie del ribasso d'asta, l'insussistenza dei motivi d'urgenza assunti a fondamento del ricorso alla procedura di cui all'art. 125, comma II, del codice degli appalti.

Le menzionate anomalie hanno inoltre prodotto significativi inconvenienti per l'amministrazione comunale derivanti dalla necessità di aver dovuto stipulare una pluralità di contratti, peraltro in alcuni casi non rilevati, dal frazionamento delle responsabilità contrattuali, dal conseguente complessivo incremento del costo delle opere.

I suddetti elementi, oltre ad evidenziare, nel loro insieme, una volontà dell'amministrazione comunale di sottrarsi ai principi di legalità e buon andamento, hanno consentito che soggetti o società destinatarie di interdittiva antimafia o di cui è localmente nota la contiguità ad ambienti criminali risultassero aggiudicatari di lavori pubblici di rilevante valore economico.

Analoghe irregolarità hanno interessato anche gli aspetti amministrativi e gestionali di una società totalmente partecipata dal comune di Quarto, il cui oggetto sociale prevede l'affidamento e lo svolgimento del servizio di igiene urbana ed altri servizi nel settore ambientale.

Tali anomalie attinenti, in particolare, il mancato rispetto dei principi contabili in materia di assunzione degli impegni di spesa e delle connesse coperture finanziarie, le assunzioni del personale, il mancato rispetto della normativa in materia di appalti, sebbene imputabili anche alle precedenti compagini amministrative, si registrano, senza soluzione di continuità, anche in costanza dell'amministrazione eletta nel 2011.

Significativa in tal senso si è rivelata l'analisi della procedura concernente l'affidamento del servizio di vigilanza armata di immobili comunali, ove all'esame degli atti rinvenuti al fascicolo è stata riscontrata una sola richiesta di preventivo per lo svolgimento di tale servizio. La stessa richiesta, peraltro, non contiene gli elementi essenziali previsti dal codice degli appalti per una corretta selezione dell'operatore economico, quali quelli concernenti la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, quelli di capacità tecnico professionale e quelli di affidabilità morale dell'operatore economico.

Anche in questo caso viene posto in rilievo che il servizio di vigilanza armata, che avrebbe dovuto essere svolto per cinque mesi, ha formato oggetto di successive proroghe.

Tali anomale procedure si sono ripetute per altri affidamenti disposti dalla società in questione, molti dei quali successivamente prorogati in violazione del codice degli appalti.

La relazione del prefetto pone in rilievo gli elementi di responsabilità degli organi politici che non hanno di fatto esercitato il potere-dovere di verifica e controllo, agli stessi conferito, sull'attività svolta dalla società in argomento.

Elementi significativi di un generale contesto di illegalità e favoritismi nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad ambienti controindicati sono altresì rappresentati dalle gravi carenze riscontrate sotto il profilo della programmazione e vigilanza del territorio, testimoniate dai numerosi abusi edilizi fenomeno che, nonostante l'adozione del Piano regolatore approvato nell'anno 1991, poi aggiornato nel 1996, non si è attenuato evolvendosi semmai sotto altre, diverse forme.

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un più che rilevante incremento delle richieste di condono, aumentate a dismisura nel recente periodo, nonchè delle istanze per la costruzione di case coloniche per utilizzo agricolo che, per contro, sono risultate prive di connotazioni agricole.

La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo come, avvalendosi dei contenuti e delle connesse procedure previste per il c.d. «piano casa», sia stato richiesto per queste costruzioni, da ritenersi a tutti gli effetti abusi edilizi, il cambio di destinazione d'uso con consistenti aumenti di volumetria.

È stato, altresì, evidenziato che le richieste finalizzate ad ottenere gli atti autoritativi si sono rivelate in larga parte inconsistenti e tali da poter essere dichiarate, sin da subito, irricevibili in quanto prive di elementi essenziali per la loro istruzione.

Alle illegittimità e irregolarità riscontrate deve aggiungersi un generale disordine amministrativo che ha caratterizzato le gestione dei competenti uffici; sono, inoltre, state evidenziate anomalie nella tenuta del protocollo delle richieste dei permessi a costruire, concernenti in particolare pratiche inserite successivamente con numerazioni aggiunte, il mancato rispetto nella cronologia delle date ed altre irregolarità.

Dalle verifiche svolte è emerso che le autorizzazioni sono state rilasciate in gran parte a favore di soggetti contigui o riconducibili alla criminalità organizzata ovvero anche a persone in rapporto di parentela con gli amministratori comunali.

Concorre a delineare il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari l'esame effettuato su alcune autorizzazioni amministrative per pubblici esercizi e sulle autorizzazioni, perfezionate per silenzio-assenso, concernenti l'esercizio di attività commerciali.

Gli accertamenti eseguiti hanno posto in rilievo come alcun riscontro sia stato eseguito dall'amministrazione comunale per verificare la fondatezza delle istanze prodotte dagli interessati. È ancor più grave che l'assenza di controlli si è verificata anche per quanto riguarda il rilascio di licenze per pubblico esercizio soggette alle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287, per le quali sono, invece, richiesti severi controlli in materia di pubblica sicurezza, sorvegliabilità dei locali e regolarità urbanistica degli stessi.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Quarto (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot. 8050 /Area II/EE.LL. Napoli, 1 febbraio 2013

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di QUARTO (Na) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia è oggetto di puntuale e rigorosa attività di monitoraggio, finalizzata ad un'azione mirata di prevenzione di fenomeni di condizionamento criminale degli organi elettivi ed in tale contesto sono stati acquisiti elementi informativi d'interesse sull'amministrazione comunale di Quarto (40.147 abitanti).

E' stato, pertanto, chiesto l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti del citato ente, conferiti, poi, con delega ministeriale mediante D.M n. 17102/128/51(31) - Uff. V Affari Territoriali del 26 luglio 2012.

Con successivo decreto prefettizio n. n 53750/Area II/EE.LL del 31 luglio 2012 è stata costituita una Commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa del comune di Quarto e l'Organo ispettivo, insediatosi presso il comune in data 3 agosto 2012, ha, poi, chiesto la proroga dell'incarico - concessa con provvedimento n 53750/Area II/EE.LL. del 26 ottobre 2012 - in relazione alla complessità dell'attività di accertamento.

Non può tralasciarsi di evidenziare che il comune di Quarto - già oggetto di attività di accesso antimafia nel 1991, cui è seguito il DPR del 10 aprile 1992 di scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi della legge n. 221/1991- era stato già sottoposto ad un altro accesso antimafia nel 2006, conclusosi nel marzo del 2007, con la proposta, su concorde avviso di codesto Ministero - stante l'intervenuto rinnovo degli organi elettivi nel maggio del 2007 - di un attento monitoraggio dei neo eletti organi.

Le verifiche ispettive della Commissione nominata nel 2012 hanno riguardato l'operato dell'amministrazione eletta nella tornata elettorale della primavera 2011, guidata dal Sindaco ***omissis***, ma le stesse sono state estese anche all'attività della struttura burocratica comunale.

Gli accertamenti hanno avuto come substrato una importante indagine della locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti del clan Polverino, egemone sul territorio di Quarto, in parte ancora in corso, che aveva portato all'adozione di
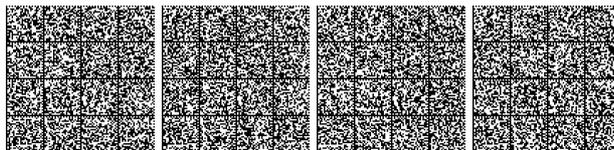
provvedimenti cautelari del GIP presso il Tribunale di Napoli n. ***omissis*** eseguiti nel 3 maggio 2011 a ridosso della tornata elettorale, nei confronti di n. 39 persone ritenute a vario titolo responsabili di gravi reati (associazione di tipo camorristico, traffico di stupefacenti, estorsione ecc.), tra cui anche due persone, all'epoca candidate alla elezioni amministrative di Quarto.

Al termine dell'attività svolta l'Organo ispettivo ha rassegnato, in data 24 dicembre 2012, una relazione - contenente anche materiale (verbali di interrogatori di alcuni arrestati e intercettazioni ambientali) messo a disposizione dall'A.G e al momento ostensibile - il cui contenuto si va ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO AMBIENTALE

Il Comune di Quarto si estende nella provincia a nord-ovest di Napoli su una superficie di 14,17 kmq e prima di diventare autonomo nel 1948 era una frazione di Marano di Napoli, territorio con il quale, sotto il profilo criminale, ha sempre mantenuto stretti legami.

Dalla data della sua istituzione la popolazione del comune è cresciuta di oltre sei volte, attraverso un boom demografico conseguente al terremoto dell'Irpinia del 1980 ed al fenomeno bradisismico del limitrofo comune di Pozzuoli dell'anno 1983, all'indomani dei quali la popolazione è passata da meno di diecimila abitanti agli oltre 40 mila attuali.

Tale crescita è andata di pari passo con l'incremento a dismisura dell'edilizia, che ha rappresentato per gli imprenditori locali una fonte fondamentale di sviluppo, ma ha determinato un conseguente sfrenato abuso edilizio, facilitato dall'assenza negli anni 80 di un Piano Regolatore.

Ciò ha attratto, nel tempo, gli interessi della criminalità organizzata per le enormi possibilità legate al settore immobiliare, da sempre business primario dei clan egemoni sul territorio quartese ed è proprio in ragione dell'incontrollato e diffuso abusivismo e delle illegittimità commesse dagli amministratori locali che è stato adottato lo scioglimento per condizionamento mafioso del 1992.

SITUAZIONE CRIMINALE

Da oltre trent'anni nel comprensorio quartese è egemone il clan Polverino-Nuvoletta di Marano, organizzazione camorristica legata alla mafia siciliana (il capoclan Lorenzo Nuvoletta è stato l'unico rappresentante della Campania nella cupola mafiosa del corleonese Totò Riina), con ramificazioni sulla maggior parte del territorio cittadino, mentre l'altro, detto dei "quartesi", ha interessi su una parte marginale del paese che inizia dal bivio Quarto/Monteruscello estendendosi lungo l'intero asse di via Campana fino a Pozzuoli.

Tale situazione criminale non è sostanzialmente cambiata all'attualità e, a conferma di ciò, la Commissione di accesso richiama le risultanze delle indagini svolte nel 2007 in occasione proprio del precedente accesso, nonché le recenti informative delle Forze di Polizia che continuano ad individuare i referenti del

clan Polverino a Quarto nelle persone, già indicate nell'accesso del 2007, di ***omissis***, tutti destinatari dei provvedimenti cautelari dello scorso maggio 2011. Ciò consente di rimarcare una sostanziale persistenza dell'attività criminale nell'area in questione attraverso gli stessi soggetti, nonché la contiguità, nel tempo, dell'apparato politico/amministrativo dell'ente con esponenti della criminalità organizzata.

Invero la complessa e articolata indagine, ancora in corso, coordinata dalla DDA ha permesso, al momento, non solo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di capi e gregari del clan Polverino – riconducibili al controllo di attività imprenditoriali e commerciali, in Italia (Napoli e provincia) ed in Spagna e di uno strutturato e notevole traffico di stupefacenti dalla Spagna verso l'Italia- , ma di delineare anche i rapporti del clan Polverino con la burocrazia comunale e con esponenti politici locali.

Infatti tra i destinatari delle citate misure cautelari figuravano, anche, ***omissis***

.

Il procedimento giudiziario nei confronti di entrambi è stato, poi, definito con la recente sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli del 21.12.2012 ed in particolare il ***omissis*** , è stato condannato ***omissis***. per avere preso parte ad una associazione di tipo mafioso denominata clan Polverino per la realizzazione, tra l'altro, oltre che delle attività illecite tipiche delle organizzazioni criminali *(estorsioni, traffico di stupefacenti ecc..)* anche del *"condizionamento degli organi amministrativi comunali con particolare riguardo alle scelte relative alle cd. concessioni edilizie"*.

L'edilizia, infatti, è da sempre uno dei principali settori utilizzati dal clan Polverino per il reinvestimento dei capitali illeciti e la consistenza economica raggiunta nello specifico settore è testimoniata, tra l'altro, proprio dall'ingente valore di mercato dei beni posti sotto sequestro a maggio 2011, sia in Italia che in Spagna, per un valore complessivo di circa un miliardo di euro.

Come già evidenziatosi nello scioglimento per mafia del 1992, per il conseguimento dei propri scopi illeciti nel campo immobiliare, esponenti del sodalizio hanno ricercato la connivenza degli apparati politico/burocratici del comune di Quarto. Tale disegno criminoso è tratteggiato anche dalle attuali risultanze investigative, che hanno già trovato conferma con la prima sentenza di condanna sopracitata del dicembre 2012.

Proprio con riferimento al settore edilizio le vicende giudiziarie in argomento hanno meglio definito il ruolo, lo spessore criminale e gli interessi del clan Polverino e dei suoi referenti a Quarto, identificabili nelle persone arrestate di ***omissis***, i quali, come riferito nella relazione della Commissione, risultano a vario titolo collegati ad alcuni amministratori e dipendenti comunali.

Omissis Il predetto - attualmente detenuto - è un personaggio di elevato spessore criminale e, di recente, ha iniziato a collaborare con la giustizia, fornendo agli investigatori informazioni sulle attività criminali relative alla c.d." Quarto connection". Lo stesso, per le sue attività illecite si è avvalso dell' opera di
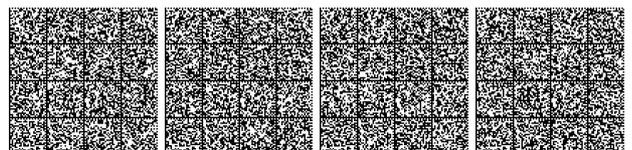
omissis ai quali attribuiva la titolarità fittizia di numerose società nel campo edilizio.

Omissis è un affiliato di spicco del citato sodalizio criminale, nell'ambito del quale svolge un ruolo strumentale al riciclaggio dei proventi illeciti, soprattutto attraverso le costruzioni edilizie; funzionali, in tal senso, sono le sue connivenze con l'UTC del comune di Quarto, così come accertato dall'Organo Ispettivo attraverso gli organi di polizia. ***Omissis***, dopo essere sfuggito agli arresti del maggio 2011, è stato rintracciato ***omissis***; nella medesima circostanza veniva, altresì, arrestato ***omissis***, candidato – non eletto - ***omissis*** in quanto forniva ospitalità al catturando nella propria abitazione.

SITUAZIONE POLITICA - ORGANI ELETTIVI

L'amministrazione comunale di Quarto è stata rinnovata nella primavera 2011 con l'elezione ***omissis*** –

Le dimissioni del Sindaco sono state formalizzate dopo le perquisizioni effettuate presso la casa comunale e presso l'abitazione di alcuni amministratori, fra cui lo stesso Sindaco, proprio nel mese di luglio 2012.

La gestione del Comune di Quarto è stata, quindi, affidata ad un Commissario Straordinario, giusto DPR 20 agosto 2012.

La Commissione d'indagine ha riferito in ordine ai pregiudizi ritenuti in grado di formare indizio di contiguità e/o condizionamento con la criminalità organizzata a carico degli amministratori comunali in carica dal 2011, nonché circa il contenuto degli interrogatori del collaboratore di giustizia ***omissis*** e del consigliere comunale ***omissis*** e di alcune intercettazioni ambientali, alle cui versioni testuali, come riportate nella relazione della Commissione d'indagine, si rinvia.

Quanto riferito dall'Organo ispettivo avvalora la presenza della criminalità organizzata nel comune di Quarto finalizzata a consentire alla stessa di realizzare i propri interessi illeciti. A tal fine gli esponenti del clan si sono serviti sia di personaggi politici, che in più legislature hanno rivestito la carica di consigliere comunale o assessore, sia di imprenditori locali, con specifico riferimento a ***omissis*** ed altri, i quali avevano contatti con amministratori in carica nell'attualità, come nel passato, oltre che con funzionari comunali che, nel corso degli anni, si sono avvicendati nel settore dei lavori pubblici e dell'urbanistica.

Oltre a ciò, dalle dichiarazioni del ***omissis*** traspare un consolidato intreccio affaristico criminale di ingerenza nella vita politica del comune - risalente anche alle precedenti legislature proprio in ragione dell'elevato numero di amministratori sempre presenti negli ultimi tre consigli comunali o nelle rispettive giunte - in grado di indirizzare le scelte politico-amministrative dell'ente. Sono emersi, altresì, diretti interessi di alcuni consiglieri comunali nella gara per la pubblicità, ma anche la consapevolezza che la lista ***omissis*** era riconducibile alla camorra ***omissis***

Inoltre viene riferito l'illecito ricorso all'acquisto dei voti, cui ricorrerebbero i Consiglieri ad ogni tornata elettorale a testimonianza della presenza a Quarto di una radicata forma di condizionamento del voto, stratificatasi negli anni ***omissis***

Per quanto riguarda l'individuazione del candidato Sindaco eletto nel 2011, dalle dichiarazioni ***omissis*** si evince l'interessamento di componenti del clan Polverino, i quali si erano preoccupati innanzitutto di individuare i candidati da fare eleggere nel corso delle ultime elezioni amministrative, ma anche nelle precedenti ***omissis***

STRUTTURA BUROCRATICA

Come riferito dalla Commissione d'indagine, il contenuto degli interrogatori ***omissis*** e di alcune intercettazioni ambientali svela come la struttura burocratica del comune risulti condizionata dalla criminalità organizzata e mostra i legami intercorrenti nell'attualità, ma già risalenti anche ad epoche precedenti, tra i referenti del clan Polverino ed alcuni dipendenti ***omissis***

La struttura organizzativa dell'Ente dispone di 139 unità di personale, alle quali vanno aggiunti i dipendenti della partecipata "Quarto Multiservizi s.r.l".

Per quanto concerne la struttura burocratica comunale la Commissione di accesso ha richiamato gli atti giudiziari acquisiti, riportando specifiche dichiarazioni ***omissis***, che suffragano la condizione di compromissione di vari funzionari del Comune di Quarto, nello specifico settore dell'Ufficio Tecnico, i quali, comunque, ne avevano un tornaconto economico ***omissis***

Gli elementi informativi riferiti dalla Commissione d'indagine, come acquisiti dagli organi investigativi nell'ambito del procedimento penale nei confronti del clan Polverino n. ***omissis*** e le dichiarazioni rese ***omissis***, oltre alla scoperta del disegno criminoso ideato per incrementare, in modo fraudolento, il patrimonio edilizio dello stesso clan, avvalorano la costante ed attuale permeabilità dell'ente alla penetrazione ed all'influenza della criminalità organizzata interessata a gestire in prima persona la macchina amministrativa, con particolare riguardo ai settori dell'urbanistica e dei lavori pubblici.

La Commissione, in particolare, richiama le dichiarazioni rese ***omissis*** negli interrogatori ***omissis*** , cui si fa integrale rinvio. Nel corso degli stessi il ***omissis*** , nel riferire in ordine alle modalità con le quali il clan provvedeva ad investire i propri capitali nel campo dell'edilizia, ha spiegato il sistema utilizzato e ha indicato i soggetti coinvolti appartenenti all'Amministrazione comunale di Quarto, sia amministratori che dipendenti comunali, ai quali si rivolgeva un proprio tecnico di fiducia che riusciva ad ottenere piena collaborazione sia da parte dei tecnici incaricati del rilascio degli atti concessori, che degli appartenenti alla locale Polizia Municipale preposti ai controlli di rito, nonchè da parte dei personaggi politici.

L'ulteriore attività d'indagine effettuata dai Carabinieri ha consentito di trovare riscontro all'attendibilità dei fatti riferiti dal collaboratore, anche attraverso l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali all'interno degli uffici

comunali, alle cui espressioni testuali, come riportate nella relazione della Commissione d'accesso, si rinvia.

In questo contesto funzionali sono le figure ***omissis*** i quali hanno sempre collaborato per la risoluzione delle problematiche del clan, rilasciando ogni tipo di concessione edilizia, con la collaborazione di tutti i componenti dell'ufficio.

Dalle attività d'indagine emerge, altresì, il rapporto ***omissis*** espressione del clan, il quale, oltre ad aver ottenuto, per il sostegno elettorale assicurato, l'aggiudicazione in modo illecito di un appalto, è molto informato sulle vicende comunali tanto da spiegare, in modo accurato ***omissis*** .

Va evidenziato, altresì, che l'interessamento del ***omissis*** .

Quanto precede va ad avvalorare ulteriormente il condizionamento capillare degli organi sia elettivi che burocratici.

La Commissione ha proceduto, altresì, ad una verifica a campione delle pratiche comunali, nei settori che di seguito si vanno ad illustrare, che ha permesso di rilevare come l'ingerenza ed il condizionamento da parte della criminalità organizzata si sia ripetuto negli anni, senza soluzione di continuità anche nell'attualità e di trovare riscontro alle dichiarazioni del ***omissis***.

ABUSIVISMO EDILIZIO

Nonostante l'adozione del Piano regolatore, approvato nel 1991 e poi aggiornato nel 1996, l'abusivismo edilizio non ha mai conosciuto a Quarto soste, perfezionandosi piuttosto in un processo di vera e propria evoluzione.

Oggi, infatti, non si procede più alla realizzazione ex novo di fabbricati in dispregio di qualsiasi norma urbanistica, ma, nel rispetto formale della normativa, risultano, negli anni, aumentate a dismisura le richieste di condono, nonché le istanze di licenza per la costruzione di case coloniche per l'utilizzo agricolo, puntualmente prive – nei fatti - di connotazioni agricole.

Avvalendosi del c.d. "Piano casa", per queste costruzioni – che, rileva l'organo ispettivo, hanno profili certi di illegittimità fino al punto da potersi ritenere appunto abusive – viene, poi, chiesto il cambio di destinazione d'uso, con ampliamento al 20% o l'abbattimento e la ricostruzione con l'aumento del 35%, che può avvenire nell'ambito dell'area di proprietà, anche su diversa particella. Ciò significa che si può anche spostare il fabbricato in ricostruzione nella posizione più vantaggiosa, con l'indubbio vantaggio economico che ne consegue.

Ma anche al di là delle licenze per case coloniche, negli ultimi anni si è fortemente incrementata la utilizzazione dei sottotetti che, opportunamente predisposti in fase di concessione primaria, diventano ulteriori abitazioni con la virtuale realizzazione di interi fabbricati che si sviluppano non in senso verticale, ma orizzontale. La trasformazione dei sottotetti in residenza è, come accertato dalla Commissione, almeno di n. 83, dal luglio 2011 a settembre 2012; se solo nel 30% dei casi venissero costruiti n. 2 appartamenti per sottotetto, evidenzia l'organo ispettivo, verrebbero a realizzarsi in totale n.108 appartamenti, cioè

l'equivalente di n.6 edifici alti 6 piani con 3 appartamenti per piano. Oltre alla trasformazione dei sottotetti si devono aggiungere le richieste e i permessi per la nuova realizzazione di sottotetti, di fatto altri appartamenti, con un carico urbanistico assolutamente fuori controllo.

Le verifiche svolte dalla Commissione d'indagine nel settore urbanistico hanno messo in evidenza il modo a dir poco "disinvolto" con cui gli uffici comunali hanno applicato la normativa di settore, oltre che per la diffusa utilizzazione dei sottotetti termici per la realizzazione di abitazioni, anche per il rilascio dei permessi a costruire, in particolare per strutture per l'agricoltura o per la trasformazione di alberghi e capannoni in strutture residenziali.

La Commissione ha, altresì, fatto presente la tenuta anomala del protocollo delle richieste dei permessi a costruire, in quanto, ad esempio, sono state rilevate pratiche aggiunte segnate con numeri bis, spazi non compilati né sbarrati, il mancato rispetto della cronologia delle date e l'assenza di timbri di unione tra le pagine, che perciò divengono unità indipendenti; tutti elementi che sembrano sottesi a poter facilmente intervenire nell'iter amministrativo in modo illecito, in dispregio dei principi di buon andamento e trasparenza.

Inoltre le richieste presentate, finalizzate ad ottenere gli atti autorizzativi, sono generalmente inconsistenti, tali da poter essere subito dichiarate irricevibili perché mancanti degli atti essenziali, quali grafici, foto, relazioni ecc.; le succitate richieste vengono, poi, completate, nel tempo, con successive integrazioni.

L'esame delle pratiche sopra richiamate, effettuato dall'organo ispettivo, ha consentito di riscontrare quanto dichiarato dal ***omissis*** il quale, nel corso degli interrogatori, ha compiutamente e diffusamente indicato sia fatti che nomi, tutti, peraltro, collegabili alla criminalità organizzata o a questa molto vicini, che erano riusciti a regolarizzare le loro costruzioni abusive. Quanto precede trova, peraltro, conferma anche dalle ulteriori informazioni fornite alla Commissione dalle Forze dell'Ordine su alcuni beneficiari di permessi a costruire.

APPALTI LAVORI PUBBLICI

Le verifiche svolte dalla Commissione di accesso nel settore degli appalti di lavori pubblici sono state condotte a campione, stante la ristrettezza dei tempi concessi dalla normativa.

Le pratiche esaminate hanno messo in luce gravi illegittimità di cui, peraltro, hanno beneficiato imprese ritenute collegate ad ambienti della criminalità – si rinvia in proposito agli aspetti analiticamente indicati nella relazione della Commissione – delineando, ad avviso del predetto Organo ispettivo, la volontà di aggirare la normativa sugli appalti pubblici in ragione delle seguenti circostanze:

- il costante ricorso all'affidamento diretto, in dispregio delle norme del Codice degli Appalti e in carenza di apposito regolamento di affidamento in economia;
- il costante frazionamento degli appalti – vietato dal citato Codice – e il ricorso all'istituto della proroga o del rinnovo teso a favorire le ditte
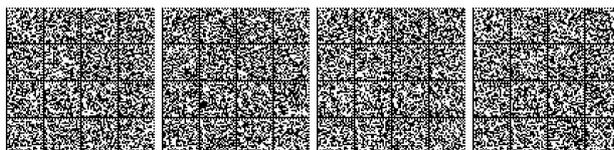
affidatarie originarie; circostanza che consente loro di recuperare le economie del ribasso d'asta. Inoltre il rinnovo o proroga degli affidamenti, in alcuni casi, è risultato effettuato in favore di ditte risultate destinatarie di interdittive antimafia;

- l'affidamento con la procedura della somma urgenza di lavori richiesti oltre tre mesi prima dal Comando VV.UU. e che, quindi, avevano perso la caratteristica dell'urgenza e dell'indifferibilità;
- il disordine amministrativo degli atti adottati (es. nell'atto si fa riferimento all'istituto della proroga, mentre la normativa richiamata è quella dell'affidamento diretto, si parla di lavori nell'oggetto della determina, ma nel dispositivo si parla di servizi).

Anche per quanto concerne la società partecipata "Quarto Multiservizi" la Commissione ha proceduto ad un esame degli atti gestionali, rilevando diverse illegittimità compiute nel corso degli anni riconducibili segnatamente al mancato rispetto dei principi contabili *(mancata assunzione di impegni, copertura finanziaria, etc)*, al mancato controllo di regolarità amministrativa oltre che contabile per le assunzioni di personale e al mancato rispetto della normativa in materia di appalti *(es. illegittimi affidamenti diretti)*.

Inoltre anche dai riscontri delle intercettazioni ambientali, riportate nella relazione della Commissione, è emerso come ***omissis*** abbia fatto ricorso ad artifizi burocratici attraverso la modifica del bando di gara per affidare lavori pubblici alla ditta segnalata che, nel frattempo, aveva ampliato l'oggetto sociale dell'impresa.

A ciò si aggiunga che la Commissione ha verificato - e in proposito si rinvia nello specifico alla relazione della Commissione - che in alcuni casi risultano essere stati effettuati affidamenti a ditte locali notoriamente ascrivibili al clan Polverino.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Per meglio delineare la confusione amministrativa che regna nel comune di Quarto la Commissione ha ritenuto opportuno estendere la sua attività di verifica alle autorizzazioni amministrative (licenze per pubblici esercizi ex TULPS) e alle autorizzazioni (per silenzio assenso) per l'esercizio dell'attività commerciale a posto fisso (ex D. lgs 114/98).

Come si evince dagli accertamenti eseguiti dal Commissariato P.S. di Pozzuoli a ciò delegato dall'organo ispettivo, nessun riscontro è stato eseguito dal Comune per verificare la legittimità e la fondatezza dei documenti esibiti e, per l'effetto, i titolari delle attività, tutti interessati da elementi di controindicazione, hanno beneficiato dell'assenza di qualsivoglia forma di verifica sui presupposti legittimanti l'esercizio dell'attività di vicinato.

Di particolare rilevanza appare l'anomala condotta posta in essere dall'Ente per quanto concerne il rilascio delle licenze per pubblico esercizio, ai sensi della Lg. 287/1991, la cui attività è subordinata a severi controlli previsti anche dalle

norme di pubblica sicurezza e da quelle che disciplinano la sorvegliabilità dei locali e la regolarità urbanistica degli stessi.

CONCLUSIONI

Le risultanze degli accertamenti ispettivi sin qui riassunti hanno consentito alla Commissione di indagine di individuare elementi di controindicazione "concreti, univoci e rilevanti" tali da poter affermare che l'amministrazione comunale di Quarto risultava condizionata dalla criminalità organizzata sia attraverso gli organi elettivi, che mediante la connivenza dell'apparato burocratico, in modo da consentire alla stessa di assicurarsi il controllo di attività lucrative con l'aggiudicazione di appalti pubblici e la realizzazione di speculazioni nel settore dell'edilizia.

L'Organo ispettivo ha, altresì, fatto rilevare come la gestione amministrativa del potere pubblico sia stata connotata da sintomi evidenti di devianza dai criteri di efficienza, trasparenza e buon andamento generale; situazione che si è stratificata nel tempo e ha trovato radicamento già nelle consigliature precedenti a quella eletta nel 2011, proseguendo anche dopo il 2011.

La capacità invasiva dei referenti del clan Polverino si è estrinsecata in modo radicato anche sulla struttura burocratica dell'UTC, che ha sempre autorizzato le opere edili d'interesse del clan ovvero favorito l'aggiudicazione di appalti alle ditte di riferimento e, non a caso, il clan si è sempre servito dei medesimi tecnici privati in quanto ciò rendeva chiaro e inequivoco all'esterno che gli stessi erano espressione della volontà del Polverino.

Ma l'interessamento del clan è stato molto più ampio e capillare ed è giunto fino ad individuare i candidati da far eleggere alle ultime elezioni amministrative - ma anche con riguardo alle precedenti consigliature – e a presentare ***omissis*** .

Va, altresì, posto in luce la carente capacità di controllo e vigilanza dell'Ente sulla struttura burocratica, nonostante negli anni più recenti gli uffici comunali fossero stati oggetto di accertamenti da parte della polizia giudiziaria; circostanza che avvalora l'ipotesi della volontà di non instaurare percorsi amministrativi virtuosi tali da opporsi alle possibili forme di ingerenza criminale.

Inoltre non va tralasciato di osservare che il legame tra il sodalizio criminale e la struttura comunale di Quarto, sia sotto l'aspetto politico che burocratico, ha trovato già un primo riscontro giudiziario con la recente condanna, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli lo scorso dicembre, ***omissis*** .

Ad ulteriore suffragio si deve evidenziare come gli accertamenti ispettivi di dettaglio sulle singole procedure d'appalto o provvedimenti autorizzatori rilasciati, hanno consentito di trovare conferma a quanto riferito ***omissis***, per cui le espressioni usate dallo stesso nelle dichiarazioni all'A.G. non appaiono come un'audace perifrasi, ma costituiscono una triste realtà ***omissis***

Le risultanze ispettive svolte sul comune di Quarto (Na) sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta ***omissis*** .

In tale sede, tenuto conto delle risultanze rassegnate dalla Commissione d'indagine ed in considerazione della constatata presenza negli organi politici comunali di numerosi amministratori già in carica nelle ultime tre consiliature, - circostanza che testimonia l'organicità di un disegno criminale di condizionamento consolidatosi nel tempo - è stata condivisa la necessità dell'adozione della misura di rigore dello scioglimento degli organi elettivi del comune di Quarto, in quanto le intromissioni della criminalità organizzata appaiono talmente ramificate e pervasive da non risultare opponibili con il mantenimento della situazione attuale.

Pertanto, in conformità con il parere espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella citata seduta, si propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Quarto (Na) ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato con legge 15.7.2009 n. 94, tenuto conto, altresì, che il cennato provvedimento dissolutorio, ai sensi del comma 13 del riformulato art. 143, può intervenire, come nel caso del comune di Quarto, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art.141 del menzionato TUEL.

Inoltre, anche se i legami con esponenti della criminalità organizzata come individuati dalla Commissione sono riconducibili a plurimi esponenti politici sempre presenti nelle ultime tre consigliature, si ritiene che gli elementi più significativi, tali da costituire presupposti sufficienti per poter richiedere l'incandidabilità prevista dal comma 11 dell'art. 143 citato, possano essere riscontrabili a carico ***omissis***.

Si propone, infine, ai sensi del comma 5 del medesimo art.143 del d.lgs. 267/00, l'adozione della misura straordinaria ***omissis*** .

IL PREFETTO
(Musolino)
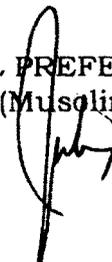
13A03554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Melito Porto Salvo è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Visti i decreti del Prefetto di Reggio Calabria in data 25 e 28 febbraio 2013 con quali ai sensi dell'art. 143 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la gestione dell'amministrazione comunale è stata assegnata a tre commissari prefettizi;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giuseppina Di Raimondo, viceprefetto;

dott. Antonio Giannelli, viceprefetto;

dott.ssa Rossana Pennestri, funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 304

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

All'esito di indagini giudiziarie svolte dalla locale Procura della Repubblica il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ha emesso, il 12 febbraio 2013, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 65 soggetti appartenenti alla locale organizzazione criminale; tra i destinatari dell'ordinanza cautelare figurano il sindaco, in quel momento in carica, del comune di Melito Porto Salvo, il responsabile dell'ufficio tecnico, un impiegato in servizio presso il medesimo ufficio nonché colui che era stato eletto sindaco nella tornata elettorale amministrativa del 2007 e che, precedentemente, aveva già guidato per altre due mandati l'amministrazione comunale.

I menzionati sindaci *pro tempore* sono indagati del reato di cui all'art. 416-*bis* commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p. per aver fatto parte di un'associazione mafiosa operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria contribuendo con il loro apporto, consolidato nel tempo, agli scopi dell'organizzazione quali: acquisire appalti pubblici, influire sul libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati vicini alla menzionata organizzazione in cambio di future utilità.

I citati dipendenti comunali sono imputati dei reati di cui agli artt. 110 e 416-*bis* commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c. p., perché come concorrenti "esterni", nelle loro qualità ed in diretto contatto con i vertici dell'organizzazione, si ponevano quali soggetti di riferimento per il sodalizio criminale all'interno dell'amministrazione comunale favorendo, anche nell'adozione di specifici provvedimenti preventivamente concordati con personaggi e imprese intranei o riconducibili alla cosca, comunque garantendo il loro appoggio all'organizzazione in particolare nella illecita attività di controllo dei pubblici appalti, con innegabili riflessi in termini di rafforzamento e consolidamento dell'associazione.

Le risultanze della suddetta operazione di polizia giudiziaria hanno formato oggetto di un apposito esame in sede di riunione tecnica di coordinamento interforze il 14 febbraio 2013 alla presenza del Procuratore della Repubblica f.f. all'esito della quale il prefetto ha redatto l'allegata relazione in data 15 febbraio 2013 che costituisce parte integrante della presente proposta.

A seguito delle contestuali dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri il consiglio comunale di Melito Porto Salvo con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2013, è stato sciolto ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

Esaminati compiutamente i contenuti della citata ordinanza cautelare dai quali è emersa l'illegittima interferenza della criminalità organizzata sia sugli organi elettivi sia su componenti dell'apparato burocratico il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 25 febbraio 2013 integrato con decreto del 28 febbraio 2013, ha affidato ai sensi ai sensi dell'art. 143, comma 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione di quell'amministrazione comunale ad una commissione straordinaria, in presenza delle condizioni di necessità e urgenza ed al fine di scongiurare il perpetuarsi di situazioni che avrebbero potuto ulteriormente compromettere lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Nella citata relazione del 15 febbraio 2013 il prefetto di Reggio Calabria da atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli accertamenti svolti in ambito giudiziario hanno interessato la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Melito Porto Salvo è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza della citata organizzazione criminale con un raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia tra i quali quelli di Bova Marina e Bagaladi, i cui consigli sono stati recentemente destinatari del provvedimento di cui all'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo stesso comune di Melito Porto Salvo era stato interessato dal provvedimento di scioglimento per condizionamenti da parte della criminalità organizzata nel 1991 e nel 1996.
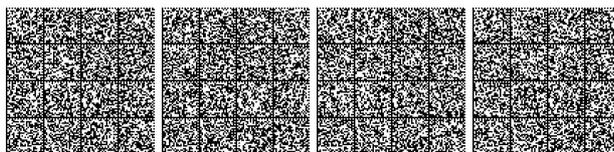
Le indagini giudiziarie hanno evidenziato una sostanziale continuità nelle amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'ente, atteso che, come già evidenziato, l'organo di vertice eletto all'esito della tornata elettorale del 2012 aveva ricoperto, nel corso del precedente mandato, la carica di consigliere e comunale: inoltre un rilevante numero degli amministratori eletti nei 2012 ha fatto parte, a diverso titolo, degli organi dell'ente sin dall'anno 1998.

Il dato fattuale della continuità e della sussistenza di comuni interessi tra rappresentanti della compagine eletta e componenti della locale organizzazione criminale è avvalorato dalla circostanza che, nella tornata elettorale del 2012, tra i candidati e sostenitori della lista di colui che è stato eletto sindaco figurano persone il cui nucleo familiare è riconducibile alla locale criminalità organizzata

Gli accertamenti giudiziari hanno fatto emergere in particolare come l'azione amministrativa condotta dal primo cittadino sia stata improntata al clientelismo e volta, negli anni, a tutelare gli interessi del sodalizio mafioso che, anche in coincidenza della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2012, ne ha appoggiato la candidatura e favorito l'elezione.

È stato altresì posto in rilevo come, nel corso della menzionata campagna elettorale, i candidati delle liste concorrenti a quella capeggiata dal futuro sindaco abbiano subito illecite pressioni poste in essere da soggetti riconducibili alla locale cosca, sostenitori della lista del più volte menzionato futuro primo cittadino.

Ulteriore rilevante elemento, che attesta come siano radicati i rapporti tra il citato amministratore e la criminalità organizzata, è dato dalla circostanza che gli stessi sono stati mantenuti e sono continuati, sebbene con diverse modalità, nonostante i vertici del sodalizio siano stati a più riprese colpiti da provvedimenti cautelati di reclusione.

Il delineato assetto dell'amministrazione, unitamente al generale stato di disordine organizzativo e di mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente, si sono rivelati condizioni adeguate a favorire la permeabilità dell'ente al condizionamento di tipo mafioso posto in essere dalla criminalità organizzata.

Le ingerenze della criminalità nelle funzioni e nelle attività svolte dal comune si sono tradotte in molteplici illegittimità, abusi, anomalie e sviamenti dell'attività amministrativa volti a favorire economicamente o sotto forma di altre utilità persone o società direttamente o indirettamente collegati ad esponenti della locale consorteria mafiosa.

Fattori che attestano la penetrazione malavitosa sono emersi dall'analisi delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori sevizi e forniture. È stata riscontrata la ricorrenza di quei caratteri indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle gare ad evidenza pubblica, quali la presenza ripetuta delle medesime ditte in gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni nonché la riferibilità di tali aziende a cosche mafiose locali.

Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi, negli anni successivi, risultano evidenti nelle assegnazione di lavori pubblici, nel conferimento di incarichi concernenti la responsabilità di servizi a soggetti organici o riconducibili a organizzazioni criminali, nelle anomalie riscontrate nell'ufficio amministrativo contabile.

Attengono al primo degli aspetti evidenziati le procedure inerenti la realizzazione di una centrale a carbone, da effettuarsi nell'area attualmente occupata da uno stabilimento chimico e per il quale l'amministrazione eletta nel 2012 ha già rilasciato i relativi titoli autorizzativi.

La realizzazione dell'impianto in questione comporterà un importante investimento economico intorno al quale si sono concentrate le attenzioni dell'organizzazione criminale egemone.

I contenuti di alcune fonti tecniche di prova hanno infatti posto in rilievo la sussistenza di accordi intercorsi tra esponenti della locale criminalità organizzata, gruppi affaristici e componenti dell'amministrazione comunale su alcuni aspetti procedurali connessi alla realizzazione dell'impianto.

Particolarmente significativo in tal senso è stato il ruolo svolto dal sindaco che, pur mantenendo una posizione ufficialmente contraria alla realizzazione della centrale a carbone, ha al tempo stesso stabilito e coltivato rapporti con un consulente che, per conto di una società interessata al suddetto investimento, è risultato essere il principale sostenitore della rivalutazione in chiave industriale dell'area in questione. Il citato consulente, a sua volta, aveva già stretto contatti ed ottenuto il preventivo assenso del locale sodalizio criminale sulla possibilità di realizzare l'investimento.

La radicata forza prevaricatrice della locale organizzazione mafiosa è altresì attestata dalla circostanza che buona parte degli appalti di servizi pubblici sono stati affidati, nel tempo, a soggetti riconducibili ad ambienti controindicati e, come emerso da fonti tecniche di prova, dal fatto che gli affidamenti degli appalti di servizi sono stati, in taluni casi, preventivamente concordati tra gli amministratori locali ed esponenti della locale criminalità organizzata.

Tali aspetti sono attestati dall'esame delle relative procedure che hanno evidenziato, in particolare, come nei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi cimiteriali e dei servizi di pulizia di edifici pubblici erano previsti requisiti specifici posseduti solamente dalle società riconducibili alla locale organizzazione criminale.

Inequivocabile conferma dell'interferenza esercitata dalla locale organizzazione sulle scelte dell'ente è data dalla circostanza che il servizio di manutenzione del verde pubblico, la gestione dei servizi cimiteriali, il servizio di manutenzione della rete idrica e quello della pubblica illuminazione sono, tutti, stati affidati a società riconducibili a soggetti destinatari della menzionata ordinanza di custodia cautelare.

Sebbene alcune delle menzionate procedure siano state disposte nel corso di precedenti mandati amministrativi, le parzialità compiute vanno comunque ricondotte alla responsabilità dell'attuale amministrazione in virtù, come già evidenziato, dei profili di continuità rappresentati dal sindaco nonché da altri componenti dell'attuale compagine già presenti nella precedente consiliatura.

Concorrono a delineare il quadro di un'amministrazione gestita sulla base di logiche clientelari e cointeressenze tra apparato politico e criminalità organizzata le pressioni esercitate dal sindaco per favorire le assunzioni di personale presso una cooperativa controllata dalla locale cosca e che più volte ha ricevuto contributi da parte dell'ente.

Elementi emblematici che evidenziano uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono stati posti in rilievo dalla verifica concernente l'organizzazione degli uffici.

È emerso infatti che dipendenti gravati da pregiudizi specifici e riconducibili alla locale organizzazione criminale sono stati assegnati ad uffici di primaria importanza ai fini dell'attuazioni del programma politico e che altro dipendente, anche in questo caso contiguo ad ambienti controindicati, prestava servizio presso un ufficio di diretta collaborazione del sindaco.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la situazione di precarietà dell'ente locale e la diffusa illegalità hanno interessato il settore finanziario contabile.

L'amministrazione comunale ha infatti operato facendo ricorso ad una ripetuta anticipazione di cassa, autorizzata di volta in volta dall'organo competente ma, diversamente da quanto espressamente richiesto dall'art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000, senza determinazione espressa con riguardo ai reiterati utilizzi temporanei delle somme a specifica destinazione.

Tali anomalie e illegittimità sono un segnale evidente dell'incapacità o della mancanza di volontà dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale, settore nel quale invece è stata accertata la sussistenza di atteggiamenti omissivi, se non addirittura compiacenti, a tutto vantaggio di interessi riconducibili ad ambienti controindicati.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Il processo di legalizzazione dell'attività del comune é già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente, affidata ai tre commissari prefettizi per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, ed è indispensabile farlo proseguire con la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del citato decreto legislativo, che in un arco temporale più lungo consentirà di portare a termine iniziative ed interventi programmatori che, più incisivamente, favoriranno il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI
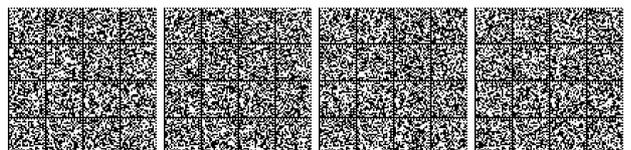
Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio Territoriale del Governo

-Organo Esecutivo di Sicurezza-

Lì, 15 febbraio 2013

Prot. n. 506/2013/Segr.Sic.

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

R O M A

Oggetto: Comune di Melito Porto Salvo - esecuzione ordinanza di custodia cautelare a carico del Sindaco > OMISSIS < 1 64

Nella mattinata del giorno 12 febbraio u.s., l'Arma dei Carabinieri ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 65 soggetti (53 in carcere - di cui tre già detenuti - e 12 agli arresti domiciliari), appartenenti e contigui alla 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale della cosca > OMISSIS <.

Fra i soggetti arrestati figurano il dr. > OMISSIS < ed i sigg.ri > OMISSIS <, nella qualità di responsabile > OMISSIS <, impiegato presso il medesimo Ufficio OMISSIS <.

Il > OMISSIS < è imputato per "associazione per delinquere di tipo mafioso" (art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6 c.p.), mentre i due > OMISSIS > risultano imputati per "concorso in associazione di tipo mafioso" (artt. 110 e 416 bis c.p.), oltre che per "concorso in illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravata dall'aver favorito un sodalizio di tipo mafioso" e per "concorso in abuso d'ufficio e falsità materiale commessa dal P.U.", con l'aggravante sopra citata. Risulta altresì indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso anche il > OMISSIS <.

Si ricorda, a tal proposito, che il predetto > OMISSIS < ha ricoperto la carica di > OMISSIS < in altre > OMISSIS < occasioni > OMISSIS < : dal > OMISSIS < allorché con decreto del Presidente della Repubblica l'Amministrazione è stata sciolta per condizionamento mafioso; a seguito delle elezioni amministrative tenute nel OMISSIS <, vinte dal predetto con una percentuale pari al 55,2% dei voti espressi e, infine, dal > OMISSIS <. Nella > OMISSIS <[1].

[1] "L'attività di indagine svolta nell'ambito del presente Procedimento Penale ha evidenziato come anche negli anni successivi la fortuna politica di > OMISSIS < sia stata fortemente influenzata dal sodalizio criminale facente capo alla cosca > OMISSIS <, che ha fatto sì che ai vertici della

In data 29.6.1996 il Comune subiva il secondo scioglimento per condizionamento criminale, sempre a causa della acclarata pervasività delle intromissioni della cosca > OMISSIS <, e, con provvedimento n. 259/2006 del 20.2.2006, il Prefetto pro-tempore di Reggio Calabria disponeva su delega un nuovo accesso antimafia presso il detto Comune, a seguito dell'arresto di due fratelli > OMISSIS < (entrambi ai vertici dell'omonima cosca), nonché di numerose altre persone indagate per il reato di favoreggiamento personale. All'epoca, venne accertato che dette persone, destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare, avevano collegamenti con il > OMISSIS <, con il > OMISSIS < e con un dipendente comunale e che alcune carte d'identità trovate in possesso di > OMISSIS < al momento della cattura, erano state falsificate all'interno degli uffici comunali.

La relazione della Commissione d'indagine all'uopo nominata, riferiva dettagliatamente dei rapporti e dei collegamenti di amministratori e dipendenti comunali con la criminalità organizzata, oltre che del condizionamento che derivava alla loro attività e precisava che rispetto allo stato di fatto di cui ai tempi dei due scioglimenti del 1991 e 1996, la situazione fosse rimasta sostanzialmente identica: nello specifico, dieci componenti (su 20) del nuovo consesso civico ricoprivano una carica elettiva all'epoca del 1° e/o del 2° scioglimento e, comunque, venivano riscontrate molte disfunzioni soprattutto nel settore degli appalti pubblici, aggiudicati nella gran parte dei casi a ditte locali, note per essere vicine al clan > OMISSIS <.

Tuttavia, sul presupposto che la normativa in materia si fosse rivelata scarsamente efficace e che l'A.G. non avesse riscontrato sufficienti elementi per procedere alla incriminazione degli amministratori indagati, veniva deciso l'avvio di una strategia di monitoraggio dell'Ente da parte delle Forze di polizia e, contestualmente, l'affiancamento alla struttura burocratica del Comune da parte di un Funzionario di questa Prefettura per un periodo di tre mesi, secondo la prassi delle "buone pratiche", con riserva di riesaminare in qualunque momento la situazione esistente.

****

L'attività investigativa i cui risultati sono contenuti nell'ordinanza custodiale sopra citata, risulta avviata già nel corso dell'anno 2006 ed ha consentito di accertare che il Comune di Melito Porto Salvo è sempre stato, di fatto, sottoposto all'opprimente e costante controllo della potente cosca > OMISSIS <, i cui esponenti

---

Provincia di Reggio Calabria venisse collocato il medesimo > OMISSIS <, il quale, già eletto in data >OMISSIS <.
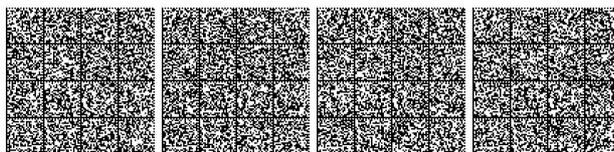
sono stati in grado, nel corso degli anni, di condizionare ripetutamente le scelte dell'Amministrazione comunale.

In particolare, è stata acquisita la consapevolezza che il sodalizio criminale è riuscito, con il supporto di imprenditori conniventi e l'appoggio degli amministratori locali, ad orientare lo svolgimento di molte delle gare d'appalto bandite dallo stesso Comune (così come, d'altro canto, di molti altri comuni limitrofi, parecchi dei quali già oggetto di provvedimento di scioglimento ex art. 143 T.U.E.L., ovvero recentemente sottoposti ad accesso antimafia).

Intercettazioni ambientali documentano, fra l'altro, come > OMISSIS <, in ragione del duplice incarico istituzionale ricoperto negli anni 2007-2011 (> OMISSIS <), venga incaricato dagli > OMISSIS < di intervenire per accelerare il rilascio di una autorizzazione paesaggistica, propedeutica al completamento dell'iter burocratico di autorizzazione dei lavori di costruzione di due fabbricati, commissionati alla s.r.l. >OMISSIS <.

I fabbricati in questione insistevano su una proprietà privata facente parte di una più estesa area destinata all'edilizia residenziale, che, data l'elevata capacità edificatoria, rappresentava una importante opportunità di guadagno per l'impresa costruttrice e di riflesso per la cosca > OMISSIS <, che ne deteneva il pieno controllo. Nell'occasione, un ruolo chiave viene ricoperto da > OMISSIS <[2], che agisce a tutela degli interessi della cosca e dei propri affiliati.

In data 1.2.2008 il Dirigente del Settore > OMISSIS <, rilascia l'autorizzazione paesaggistica relativamente al progetto di realizzazione dei due fabbricati siti in località > OMISSIS <. Il provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, viene inviato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento da parte della stessa Soprintendenza. Poiché era presumibile pensare che la risposta della Soprintendenza non sarebbe stata emessa in tempi rapidi, > OMISSIS < decide di interessare il > OMISSIS <, come si desume da alcune intercettazioni ambientali del 14.05.2008 fra > OMISSIS <[3] [4].

---

[2] > OMISSIS < del comune di Melito di Porto Salvo.

[3] Dominus, per conto > OMISSIS < – destinataria di certificazione antimafia interdittiva di questa Prefettura e capofila di alcune società che si spartivano i lavori pubblici in tutta l'area considerata.

[4] > OMISSIS <. "Noi ci dobbiamo basare su > OMISSIS < perché noi quello abbiamo . noi ci ...inc... ma ci deve tornare il conto... > OMISSIS <! (ndr intende dire che deve sdebitarsi per l'appoggio avuto durante le elezioni). > OMISSIS <: "Aspetta eh!. e non ce l'abbiamo? ...e chi l'ha messo a lui là?".

In effetti, in calce al nulla osta paesaggistico della predetta Soprintendenza è presente il timbro del Comune di Melito di Porto Salvo che attesta come il provvedimento sia stato assunto a protocollo in data 15.05.2008, esattamente il giorno dopo l'incontro tenutosi tra il capo-cosca > OMISSIS <. Nel corso dell'acquisizione degli atti effettuata presso gli uffici provinciali, sono emerse alcune anomalie, quale il mancato rinvenimento dell'incartamento: la > OMISSIS < ha riferito in merito che l'autorizzazione paesaggistica inviata dalla Soprintendenza risulta assunta a protocollo con il n. 0110224 in data 12.05.2008, ma mai trasmessa - come in realtà dovuto - al settore Urbanistica competente alla trattazione.

****

Le indagini eseguite medio-tempore hanno consentito di appurare che in coincidenza delle consultazioni amministrative del 2012 il > OMISSIS <, alla guida della lista > OMISSIS <, ha chiesto ed ottenuto il sostegno della cosca > OMISSIS <, conseguendo un netto successo elettorale con una percentuale di votanti pari al 63,05%, distanziando nettamente gli avversari, come è facilmente desumibile dal prospetto di seguito trascritto:

< OMISSIS <

Anche tra gli stessi candidati in forza alla lista > OMISSIS < si annoverano soggetti legati da vincoli di parentela ad affiliati alla cosca > OMISSIS < e più dettagliatamente:

- > OMISSIS < tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Crimine" in quanto ritenuto affiliato alla cosca > OMISSIS <;
- > OMISSIS < funzionario ufficio > OMISSIS <, zio di > OMISSIS <.

Le accortezze che il > OMISSIS < ha sempre adottato nel corso della campagna elettorale, finalizzate ad astenersi dalle frequentazioni compromettenti, non sono state però tali da impedire di documentare incontri del medesimo con affiliati alla predetta cosca.

Al contempo, è stata acquisita la consapevolezza delle "pressioni" che i candidati delle liste concorrenti hanno subito nelle settimane precedenti lo scrutinio: in una conversazione (intercettata dalle Forze dell'Ordine) intercorsa fra > OMISSIS <, il primo chiede spiegazioni circa le pressioni esercitate da > OMISSIS <, padre di > OMISSIS < [3], nei confronti di un candidato non meglio precisato della lista n 3.

---

[3] > OMISSIS < candidata > OMISSIS < collegata alla candidatura a Sindaco di > OMISSIS <, figlia di > OMISSIS <, già funzionario amministrativo > OMISSIS <, il quale risulta gravato da vicende giudiziarie per associazione per delinquere di stampo mafioso, interesse privato in atti d'ufficio, abuso
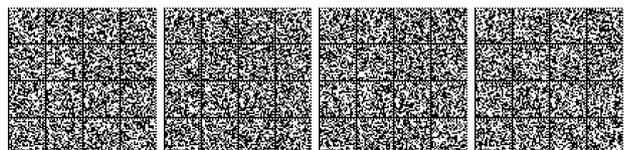
collegata alla candidatura a Sindaco di > OMISSIS < e denunciate da quest'ultimo in sede di conferenza stampa. Escusso a sommarie informazioni, il > OMISSIS <, pur non chiamando esplicitamente in causa il > OMISSIS <, conferma le pressioni subite da vari candidati della lista n. > OMISISS <, limitandosi a ricondurre la paternità dell'azione a familiari di candidati inclusi nella lista > OMISSIS <.

Non è stato peraltro escluso che il largo consenso elettorale riscosso dalla lista > OMISSIS < sia stato ottenuto ricorrendo anche a degli stratagemmi adottati per indurre al voto numerosi cittadini extracomunitari residenti a Melito Porto Salvo, poco partecipi alla vita politica del paese, ma facilmente corruttibili. Le indagini avviate a seguito dell'anomalo afflusso di richieste di esercizio del diritto di voto, ha fatto luce circa il contributo che > OMISSIS <, cognato di > OMISSIS <, risulta aver apportato nel corso della campagna elettorale comunale, affinché alcuni cittadini extracomunitari esprimessero la propria preferenza elettorale in favore di un candidato non meglio precisato indicatogli, dal medesimo > OMISSIS <.

Lo stesso > OMISSIS <, ad ogni modo, risulta aver mantenuto rapporti con i vertici del sodalizio criminale anche a seguito dell'esecuzione di misure di reclusione nei confronti di questi ultimi. I fratelli > OMISSIS <, infatti, benché reclusi, hanno continuato ad esercitare il pieno controllo sulla vita politico sociale del paese demandando ai conviventi ed ai familiari il compito di far pervenire all'esterno delle strutture carcerarie missive e comunicazioni.

La cosca > OMISSIS <, ultimamente, risulta aver accentrato i propri interessi su uno dei più grossi investimenti economici che interessano la zona del basso ionio reggino e, nella fattispecie, la frazione Saline Joniche del comune di Montebello Jonico (RC), dove > OMISSIS <, visto il parere favorevole espresso in data 21.10.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, ha già dato la propria autorizzazione alla costruzione di una **centrale a carbone** che dovrebbe nascere nell'area in atto occupata dallo stabilimento dell'ex Liquichimica[6]. Come si evince dall'intercettazione di una conversazione telefonica del 29.07.2008, > OMISSIS <, organico alla cosca > OMISSIS <, viene contattato da > OMISSIS < [7], all'epoca presidente della

---

d'ufficio in concorso, peculato in concorso, falsità materiale commessa dal P.U., già arrestato in data > OMISSIS < nell'ambito dell'operazione denominata "D-Day" per il reato di associazione di tipo mafioso quale presunto affiliato alla cosca > OMISSIS < e successivamente prosciolto e controllato più volte in compagnia di persone ritenute a pieno titolo intranee alla citata cosca mafiosa

[6] Per una migliore disamina della fattispecie si rinvia alla recente relazione d'accesso al Comune di Montebello Jonico

[7] > OMISSIS <.
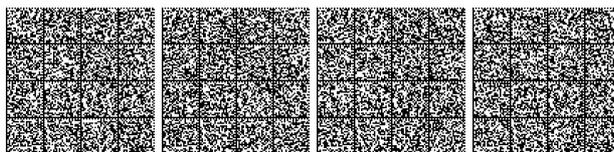
OMISSIS <[8], facendo sin da subito riferimento ad un incarico che a breve gli sarebbe stato affidato (*...sai dove siamo andati a vedere dove c'è il cementificio?...quello che insacca il cemento, no? . tutta quella zona lì...mi stanno dando l'incarico adesso..*) ed immediatamente dopo chiede a > OMISSIS < di fornirgli informazioni sul conto di > OMISSIS <. Dal prosieguo della conversazione, si evince che il > OMISSIS <, a detta di > OMISSIS <, avrebbe già preso accordi preventivi ottenendo il beneplacito della criminalità organizzata locale. L'accordo cui > OMISSIS < fa riferimento è verosimilmente l'autorizzazione, preventivamente concessa dalle cosche territorialmente competenti al > OMISSIS < il quale, per conto della società > OMISSIS <, sarebbe incaricato di verificare l'esistenza delle condizioni ambientali per la realizzazione della centrale a carbone nell'area dell'ex Liquichimica. Il > OMISSIS <, pur mantenendo una posizione ufficiale contraria alla realizzazione della centrale a carbone a Saline, al tempo stesso allaccia rapporti che si rivelano molto cordiali con > OMISSIS <, sostenitore della rivalutazione in chiave industriale dell'area oggi dismessa. L'atteggiamento ambiguo di > OMISSIS < trova piena giustificazione nei reali interessi di cui egli è portatore, ovvero quelli della cosca > OMISSIS < che, come emerso nel corso delle conversazioni telefoniche intercorse tra > OMISSIS <, ha dato il suo assenso al > OMISSIS < e di conseguenza parere favorevole all'investimento economico, in quanto rappresenta anche occasione di ulteriore arricchimento per il sodalizio criminale. L'atteggiamento poco chiaro del Sindaco provoca timide reazioni di protesta nella cittadinanza melitese. il primo cittadino viene infatti contestato dagli anonimi autori di una scritta che viene apposta su di un pilastro sito nella frazione Annà del comune di Melito di Porto Salvo. riportante la seguente dicitura "> OMISSIS < SEI UN SERVO".

Per una maggiore ed esaustiva comprensione del controllo assoluto che la cosca > OMISSIS < è in grado di esercitare sull'Amministrazione di Melito, si riporta un passaggio delle **conclusioni** dell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto del > OMISSIS <: "*Gli amministratori comunali che si sono alternati alla guida del comune di Melito di Porto Salvo, nonché i funzionari ed i dipendenti dell'Ente, hanno in diversa misura tutti intrattenuto rapporti con affiliati alla cosca > OMISSIS <: l'attività di indagine svolta ha evidenziato come gli stessi non potevano essere all'oscuro che le persone con cui interloquivano fossero* ***espressione degli interessi di una cosca mafiosa per il contemporaneo sussistere di alcuni dati oggettivi****. La città di Melito di Porto Salvo, al pari di molte altri centri della provincia reggina, è dovuta sottostare al giogo della 'ndrangheta. le inchieste giudiziarie che si sono succedute nel corso degli anni. hanno appurato come su*

[8] Società con sede a > OMISSIS <.
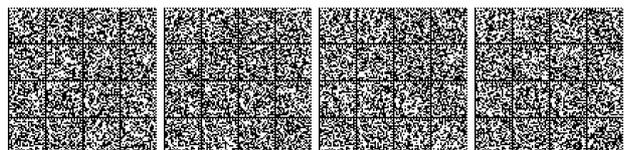
Melito di Porto Salvo il predominio è stato esercitato dalla cosca > OMISSIS <, il cui capostipite, > OMISSIS < avrebbe ceduto il testimone ai figli > OMISSIS <. Il controllo asfissiante che la cosca ha esercitato, ed esercita tuttora, sulla comunità melitese è un dato acquisito che nessun cittadino può sconfessare: le limitate dimensioni territoriali della città depongono a favore della tesi per cui nessuno dei circa undicimila abitanti della cittadina melitese, al di là del ruolo ricoperto in seno alla società, può asserire di non conoscere il ruolo criminale dei membri della famiglia > OMISSIS < (ancor più se chiamato ad amministrare la cosa pubblica)".

La lettura dell'ordinanza di custodia cautelare svela con particolare efficacia l'intrinseco dominio che gli esponenti della'ndrangheta hanno sull'intero territorio e, quindi, anche sull'Ente comunale, tale da condizionarne pesantemente l'operato, a favore degli interessi criminali della stessa famiglia mafiosa egemone.

Infatti, nell'ambito della citata ordinanza, si riscontrano molteplici riferimenti confermativi delle precedenti considerazioni. In particolare, nella sezione identificata con la dicitura "Capo A – > OMISSIS <", si legge: " *La cosca > OMISSIS < ha sempre potuto contare sulla connivenza della locale classe politica ed in particolare sulla fedeltà di > OMISSIS <, nonché di uno dei suoi consiglieri di maggioranza, > OMISSIS <nonchè attuale primo cittadino della cittadina del basso ionio reggino Nemmeno l'ente comunale, pertanto, risulta essersi sottratto al controllo della cosca > OMISSIS < che colloca nei punti nevralgici degli Enti locali uomini di fiducia che vengono chiamati a tutelare gli interessi del sodalizio piuttosto che quelli della collettività. > OMISSIS < è espressione della cosca > OMISSIS < e l'azione amministrativa che egli, > OMISSIS <, conduce è risultata essere improntata al clientelismo e tesa a tutelare gli interessi del sodalizio mafioso che, anche in occasione delle consultazione del 2012, > OMISSIS <*".

Mentre, per quanto riguarda la stessa 'ndrina dominante, si legge: "*Si tratta, peraltro, di un'associazione di stampo mafioso particolarmente pervicace, che ha dimostrato di sapersi infiltrare nei settori nevralgici di una società, finendo per controllare i momenti più intensi della vita sociale di un territorio: come le consultazioni amministrative, il controllo degli appalti, la contiguità con personaggi di governo e pubblici ufficiali, andando ben oltre i momenti di attività delinquenziale tradizionale, per affrontare la sfida del controllo politico ed economico di una comunità attraverso un canale di comunicazione spesso fornito dai c.d. "colletti bianchi", cioè funzionari infedeli e politici frutto della capacità della cosca di orientamento del voto. Non solo ma si ha di fronte un sodalizio che si è sempre rigenerato, come un'araba fenice, dalle sue ceneri, nonostante le numerose detenzione dei suoi maggiorenti, sempre pronto a riprendere (come nel caso in argomento) anche dopo lunghe carcerazioni subite le redini del controllo, sia*

economico che governativo della zona che per loro è un territorio di indiscusso dominio".

Le risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria dianzi descritta hanno formato oggetto di apposita disamina svolta in sede di **Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze** tenuta in data 14.2 u.s. presso questa Prefettura, alla presenza del > OMISSIS < , ha espresso il proprio sconcerto per l'accertato livello di pervasività della cosca > OMISSIS < negli affari del Comune di Melito P.S.

Da ultimo, si segnala che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 756/2012 - depositata il 14.2.2013, ha annullato "i decreti n. prot. 20756, 20757, 20758, 20759, 20760 emessi dal Sindaco del Comune di Melito P. S., Dott. > OMISSIS <, in data 11.10.2012, con cui è stata disposta la nomina come Assessori dei Sigg.ri > OMISSIS <, con assegnazioni a ciascuno di loro di apposita delega per l'esercizio delle funzioni; nonché di ogni altro atto c/o provvedimento connesso, consequenziale c/o presupposto, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente". La ricorrente si identifica nella sopra citata > OMISSIS <, che ha impugnato i predetti atti per violazione dei principi costituzionali e legislativi in materia di pari opportunità (art. 51 Cost. e art. 1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 - Codice delle pari opportunità; art. 6, co. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 2 Statuto del Comune), nonché per violazione dell'art. 24, co. 2, dello Statuto in tema di nomina come assessori di esterni.

Considerato quanto sopra, lo scrivente, nel ritenere scarsamente produttivo l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune ex art. 59 comma 7 del T.U.E.L. e ritenendo invece la sussistenza degli estremi per l'applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'art. 143 T.U.E.L., comunica che, nelle more dell'emanazione del decreto di scioglimento, emetterà a breve il relativo decreto con il quale sospenderà dalle cariche i componenti degli organi elettivi del Comune, assicurando la provvisoria amministrazione dell'Ente mediante l'invio di commissari.

Trasmette, con il sistema della posta elettronica, la documentazione afferente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

IL PREFETTO
(Piscitelli)

13A03555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bolt» contenente la sostanza attiva propiconazole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale a Damastown Way-Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlanda, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario BOLT a base della sostanza attiva propiconazolo, come fungicida, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40-42 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 8 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 16 gennaio 2013;

Vista la domanda del 12 febbraio 2012 con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto e la documentazione che dovrà essere trasmessa non appena disponibile;

Vista la nota del 7 marzo 2013 con la quale l'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd, ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario BOLT;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale a Damastown Way-Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlanda, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BOLT, a base della sostanza attiva propiconazole, come fungicida, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario BOLT è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto fitosanitario autorizzato è confezionato nella taglia da 0,5 - 1 - 5 - 10 L ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, a Damastown Way - Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15648.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BOLT

Fungicida a largo spettro d'azione
CONCENTRATO EMULSIONABILE

BOLT Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione	
PROPICONAZOLO puro	**g. 25,38 (250 g/L)**
Coformulanti q.b. a	**g.100**

Partita n.

*contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

BARCLAY CHEMICALS (R&D) Ltd.
DAMASTOWN WAY - DAMASTOWN INDUSTRIAL PARK
MULHUDDART, DUBLIN 15 (IRLANDA)

stabilimento di produzione:
BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING Ltd
DAMASTOWN WAY - DAMASTOWN INDUSTRIAL PARK
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Distribuito da:
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164
41126 Modena Tel. 059-586511

Contenuto: 0,5-1-5-10 L

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Indossare guanti adatti e indumenti protettivi durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su basi allergiche (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
BOLT è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante e risulta dotato di lunga persistenza (3-5 settimane) a seconda delle malattie e delle condizioni climatiche che consentono di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

DOSI, MODALITÀ ED EPOCHE DI IMPIEGO
Frumento contro Septoria (*Mycosphaerella graminicola*) e Ruggini (*Puccinia recondita, Puccinia striiformis*), **Orzo** contro elmintosporiosi (*Pyrenophora spp.*) e Rincosporiosi (*Rynchosporium secalis*), **Segale** contro Ruggini (*Puccinia recondita*) e Rincosporiosi (*Rynchosporium secalis*), **Avena** contro Ruggini (*Puccinia coronata*), **Triticale** contro Septoria (*Mycosphaerella graminicola*).
Eseguire il trattamento in via preventiva tra inizio levata e piena fioritura, quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi di infezione alla dose di 0,5 L/ha (distribuiti con 100-400 L d'acqua). Sulle colture sopra indicate è consentito un solo trattamento per anno.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE

03 APR. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A03450

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 aprile 2013.

Modifica del decreto 21 febbraio 2013 relativo alla imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010 ;

Visto il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» ed in particolare il par. 4 dell'allegato al medesimo decreto che regola le modalità ed i termini per la presentazione, da parte dei vettori comunitari, dell'accettazione del servizio aereo di linea sulle rotte onerate;

Esaminata la richiesta della Regione Autonoma della Sardegna contenuta nella nota n. 3482 del 19 marzo 2013 di rivedere i termini per la presentazione della dichiarazione di accettazione del servizio aereo di linea sulle rotte oggetto del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, al fine di soddisfare le esigenze di una adeguata valutazione dei requisiti dei vettori che intendano operare le rotte sarde in regime onerato e le esigenze di carattere commerciale dei medesimi vettori, nonché, da ultimo, la necessità di un congruo periodo di tempo per gli adempimenti necessari a riservare le bande orarie per operare i voli in oneri di servizio pubblico;

Tenuto conto che gli oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 entreranno in vigore il 27 ottobre 2013;

Considerato che ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale sopra citato i vettori comunitari devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna le domande di accettazione del servizio aereo di linea onerato senza corrispettivo finanziario, sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, e la stessa Regione provvede pure all'espletamento delle gare previste all'art. 5 del medesimo decreto;

Ritenuto di modificare il testo dell'allegato al decreto n. 61 del 21 febbraio 2013 limitatamente ai termini per la presentazione dell'accettazione del servizio aereo di linea onerato sui collegamenti tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato tecnico al decreto ministeriale 61 del 21 febbraio 2013 avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -serie generale- n. 61 del 13 marzo 2013 è così modificato:

A) nel secondo periodo dei paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1,3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 lettera *a)* in luogo delle parole «60 giorni» si sostituisce «90 giorni»;

B) al secondo periodo del par. 4.1 si sostituisce «non oltre il sessantesimo giorno» con «non oltre il novantesimo giorno»;

C) il terzo periodo del paragrafo 4.1 da «In ogni caso…» a «in vigore degli oneri» è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 2 aprile 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

13A03451

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2013.

Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'articolo 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato D.M. n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali di portainnesti nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortive sotto elencate.

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	Chantal	Meridiem Seeds SL
Solanum torvum Sw.	Espina	Esasem S.p.A.
Lagenaria siceraria (Molina) Standley	Achille	Esasem S.p.A.
Lagenaria siceraria (Molina) Standley	Magyca	Agriseeds s.r.l.
Cucurbita maxima Duchense x Cucurbita moschata Duchense	Doriano	Agriseeds s.r.l.
Cucurbita maxima Duchense x Cucurbita moschata Duchense	Ulisse	Tokita Seed Co. Ltd
Lagenaria siceraria (Molina) Standley	DG01	Tokita Seed Co. Ltd

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

13A03468

DECRETO 5 aprile 2013.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto i decreti ministeriali del 10 marzo 2010, n. 4629 e del 9 febbraio 2012, n. 2991, con i quali è stata rinnovata l'iscrizione, nel relativo registro nazionale, delle varietà elencate nel presente dispositivo;

Vista la richiesta del 27 febbraio 2013, con la quale la società "Monsanto Agricoltura Italia" rinuncia alla responsabilità della conservazione in purezza per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito indicato:

Specie	Varietà	SIAN	Decreto di iscrizione o rinnovo	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Lattuga	Lentissima a montare 4	1959	09/02/2012 (N. 2991) G.U. N. 56 del 07/03/2012	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Ravanello	Burro gigante	740	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi;Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	Anseme S.r.l.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

13A03616

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2013.

Integrazione della dotazione finanziaria destinata all'attuazione degli interventi del Bando Biomasse, di cui al decreto 13 dicembre 2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013 approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007)5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007 - 2013 (di seguito «POI Energie»), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6820 del 20 luglio 2007, come modificata dalla decisione n. C(2012) 9719 del 19 dicembre 2012, ed in particolare la linea di attività 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio», dell'Asse I dello stesso POI Energie;

Considerato che la linea di attività 1.1 del POI è finalizzata all'attivazione di filiere delle biomasse, con l'obiettivo di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore ed elettricità, di biocarburanti e di biogas;

Vista la Convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la quale l'Autorità di Gestione - Regione Puglia - ha delegato l'attuazione delle linee di attività 1.1, 1.2 e 2.1, del POI Energie alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico in qualità di Organismo Intermedio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 (di seguito «Bando Biomasse»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2011, n. 294, recante il bando adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)* del citato decreto 23 luglio 2009, attuativo della linea di attività 1.1 del POI Energie e finalizzato alla realizzazione di interventi di attivazione di filiere delle biomasse;

Vista l'ammissione al Visto ed alla registrazione del predetto decreto rilasciata dalla Corte dei conti in data 15 maggio 2012;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 e 9 agosto 2012 recanti modifiche e integrazioni al Bando Biomasse;

Vista la convenzione stipulata il 15 dicembre 2011 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ha affidato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Bando Biomasse, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., le funzioni di Soggetto Gestore incaricato dello svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni relative al Bando Biomasse;

Tenuto conto del fabbisogno finanziario per la concessione delle agevolazioni previste dal Bando Biomasse, prevedibile sulla base degli esiti dell'attività istruttoria in via di completamento;

Considerato che tale fabbisogno eccede la dotazione finanziaria prevista dall'art. 3 del Bando Biomasse, pari a euro 100.000.000,00;

Considerato che per la linea di attività 1.1 del POI Energie risultano disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito della rimodulazione operata dall'Organismo Intermedio, con il trasferimento di risorse dalla linea 1.2 alla predetta linea 1.1;

Ritenuto opportuno, in virtù delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili per la linea 1.1 del POI Energie, integrare la dotazione finanziaria destinata all'attuazione degli interventi del Bando Biomasse, al fine di consentire la realizzazione del maggior numero di investimenti da parte delle imprese che hanno presentato domanda di agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

1.Alla concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento presentati in esito al Bando Biomasse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 è destinato l'importo aggiuntivo di euro 15.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria assegnata alla linea di attività 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n.303

13A03640

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Del Borgo società cooperativa sociale», in Borgo Sesia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste la sentenza del 31 ottobre 2012 del Tribunale di Vercelli con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Del Borgo Società Cooperativa Sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 mano 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Del Borgo Società Cooperativa Sociale», con sede in con sede in Borgo Sesia (VC) (codice fiscale 02433660020) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, ivi domiciliato in Chiusa di Pesio (CN), Via San Bartolomeo n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03205

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arabella Promo - Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Arabella Promo S.C.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convervito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza in data 19 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2012, con la quale la Unione Italiana Cooperative ha chiesto che la società cooperativa «Arabella Promo - Società Cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Arabella Promo S.C. - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arabella Promo - Società Cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Arabella Promo S.C.», con sede in Alessandria (codice fiscale 01645790062) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Dino Angelo Angelini, nato a Mornese (AL) il 10 luglio 1950 e domiciliato in Gavi (AL), Via G. Mameli n. 56.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03206

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coper-Nord società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convervito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza in data 25 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 2 ottobre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa «Coper-Nord Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 agosto 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coper-Nord Società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 02636910016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Margherita Corrado, nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 e domiciliata in Alba (CN), Via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03207

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Girasole società cooperativa agricola - in liquidazione», in Monterado e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 agosto 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 29 agosto 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Girasole Società cooperativa agricola - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
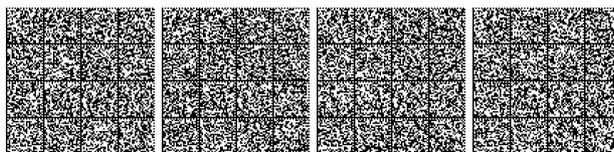
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 6 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Girasole Società cooperativa agricola - in liquidazione», con sede in Monterado (AN) (codice fiscale 00256890427) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Pellegrini, nato a Senigallia (AN) il 21 gennaio 1984 e residente in Ripe (AN), Via San Giovanni, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03208

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova I.M.A. società cooperativa, validamente identificabile in sigla con la denominazione Nuova I.M.A. soc. coop.», in Novi Ligure e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza in data 24 luglio 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 agosto 2012, con la quale l'Unione Italiana Cooperative ha chiesto che la società «Nuova I.M.A. Società cooperativa, validamente identificabile in sigla con la denominazione Nuova I.M.A. Soc. Coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 3 luglio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova I.M.A. Società cooperativa, validamente identificabile in sigla con la denominazione nuova I.M.A. Soc. Coop.», con sede in Novi Ligure (Alessandria) (codice fiscale 01576980062) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Murari, nato a Tortona (AL) il 12 ottobre 1969 ed ivi domiciliato in Via Emilia, n. 168/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore aì sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03209

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clover società cooperativa anche brevemente Clover S.C.», in Castellarano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 luglio 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 agosto 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "CLOVER SOCIETÀ COOPERATIVA ANCHE BREVEMENTE CLOVER S.C." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CLOVER SOCIETÀ COOPERATIVA ANCHE BREVEMENTE CLOVER S.C.", con sede in Castellarano (RE) (codice fiscale 02197190354) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alfredo Ferrarini, nato a Villa Minozzo (RE) il 7 marzo 1953 e residente a Scandiano (RE), Piazza M.M. Boiardo, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A03639

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edificatrice "Il Portico" società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 28 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Edificatrice «Il Portico» società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2013, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 25 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° marzo 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 7 marzo 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edificatrice «Il Portico» Società Cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale 01225130374) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elena Sturani, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 19 ottobre 1979 e domiciliata in Bologna, via Lionello Spada, n. 56/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A03210

DECRETO 25 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Girolamo società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 dicembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 dicembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SAN GIROLAMO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 30 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 marzo 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 15 marzo 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla asta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 21 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SAN GIROLAMO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Bologna (codice fiscale 00558610374) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali. come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dort.ssa Elisabetta Palloni, nata a Bologna il 3 agosto 1971 e residente in Budrio (B0), piazza 8 marzo, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impuenato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03211

DECRETO 2 aprile 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Dinghy 12', nel centenario dell'ideazione, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n.277 del 27 novembre 2012) con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato al Dinghy 12', nel centenario dell'ideazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 marzo 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 18092 del 27 marzo 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Dinghy 12', nel centenario dell'ideazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, una barca a vela Dinghy 12' d'epoca e, sullo sfondo, una serie di barche moderne della stessa classe, in regata. Completano il francobollo la leggenda «DINGHY 12' 1913 - 2013», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A03470

DECRETO 2 aprile 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo commemorativo di Rita Levi-Montalcini, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 marzo 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 18094 del 27 marzo 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo commemorativo di Rita Levi-Montalcini, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 38; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: duemilioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura un ritratto di Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986, scomparsa il 30 dicembre 2012. Completano il francobollo la leggenda «RITA LEVI MONTALCINI», le date «1909-2012», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A03471

DECRETO 5 aprile 2013.

Scioglimento della cooperativa «Stalla sociale di ripopolamento società cooperativa agricola», in Castelfranco Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 5 marzo 2012 dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228058, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stalla Sociale di Ripopolamento - Società Cooperativa Agricola» con sede in Castelfranco Veneto (TV), costituita in data 17 settembre 1964, codice fiscale 00192070266, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Giorgio Fedel, nato a Milano il 14 luglio 1936 con studio in Treviso, Via del Municipio n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03642
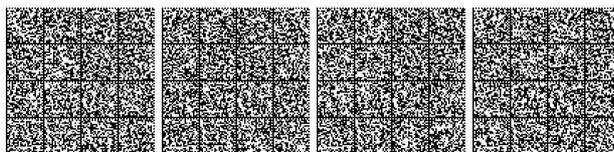
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2013.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di L'Aquila – Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE - TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e la Direttoriale prot. n. 61670 del 30 novembre 2012;

Vista la nota prot. 2013/1819 del 18 marzo 2013 con la quale l'Ufficio Provinciale di L'Aquila ha segnalato che, a causa di un guasto improvviso all'impianto elettrico, in data 18 marzo 2013, dalle ore 7.30 alle ore 12.00, i Servizi ipotecari e catastali hanno subito un irregolare funzionamento;

Accertato che il segnalato irregolare funzionamento, di carattere eccezionale, dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni occorre, come richiesto dal predetto Ufficio, l'emissione di un formale provvedimento di irregolare funzionamento dei Servizi ipo-catastali per il giorno 18 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, dal Garante del contribuente della Regione Abruzzo, con nota prot. 259 Aq/13 G.C. del 5 aprile 2013;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, per le attività connesse ai servizi catastali e ipotecari, dalle ore 7.30 alle ore 12.00, in data 18 marzo 2013 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 15 aprile 2013

Il direttore regionale: ZACCANI

13A03638

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2011 - Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 146/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e in particolare l'art. 10, comma 4, con il quale si dispone che le risorse siano ripartite in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a esse spettanti;
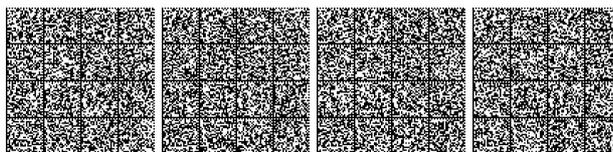
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della richiamata n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l'art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa, nella misura del 49,11 per cento, il concorso a carico della Regione Siciliana e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2009), che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15, punto 3.8 del deliberato (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2012), che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2011, vincola la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, da ripartire per le finalità individuate in delibera a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 dicembre 2012, prot. n. 9969, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto tra le Regioni della somma complessiva di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2011 di cui 3.100.000 euro destinati all'assistenza specifica da ripartire con la presente delibera e 1.290.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dalla citata Commissione, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Tenuto conto che il riparto delle risorse relative all'assistenza è stata effettuata in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Vista l'intesa, sulla presente ripartizione, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 ottobre 2012, Rep. Atti n. 211/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2011 di parte corrente destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con la delibera CIPE n. 15 del 20 gennaio 2012, punto 3.8 del deliberato, pari a 4.390.000 euro, viene ripartita tra le Regioni la quota di 3.100.000 euro per l'assistenza specifica come da tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera.

2. La quota di 1.290.000 euro per la ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica sarà ripartita con successiva delibera di questo Comitato a favore dei progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dalla Commissione nazionale della ricerca sanitaria richiamata in premessa.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 183
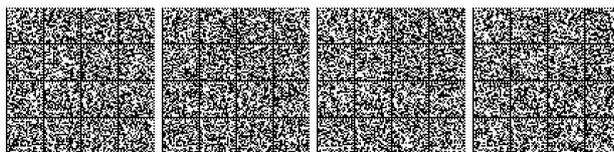
ALLEGATO

FSN 2011 - RIPARTIZIONE RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA

(L. 548/1993)

(importi ini euro)

REGIONE	DATI		QUOTA ATTIVITA' DI ASSISTENZA					
	NUMERO PAZIENTI (dati 2004)	*POPOLAZIONE RESIDENTE*	*QUOTA PER PAZIENTI*	*QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE*	*TOTALE RISORSE*	*COMPARTECIPAZIONE SICILIA*	*RIPARTO COMPARTECIPAZIONE*	*TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE*
			a	b	c=a+b	d	e	f=c-d+e
PIEMONTE	283	4.446.230	114.262	122.458	236.720		13.371	250.091
LOMBARDIA	670	9.826.141	270.513	270.631	541.144		30.567	571.711
VENETO	424	4.912.438	171.190	135.298	306.488		17.312	323.800
LIGURIA	91	1.615.986	36.741	44.507	81.248		4.589	85.837
EMILIA ROMAGNA	243	4.395.569	98.111	121.063	219.174		12.380	231.554
TOSCANA	240	3.730.130	96.900	102.735	199.635		11.277	210.912
UMBRIA	38	900.790	15.343	24.810	40.153		2.268	42.421
MARCHE	98	1.559.542	39.568	42.953	82.521		4.661	87.182
LAZIO	433	5.681.868	174.824	156.490	331.314		18.714	350.028
ABRUZZO	83	1.338.898	33.511	36.876	70.387		3.976	74.363
MOLISE	18	320.229	7.268	8.820	16.088		909	16.997
CAMPANIA	306	5.824.662	123.548	160.423	283.971		16.040	300.011
PUGLIA	270	4.084.035	109.013	112.482	221.495		12.511	234.006
BASILICATA	62	588.879	25.033	16.219	41.252		2.330	43.582
CALABRIA	132	2.009.330	53.295	55.341	108.636		6.136	114.772
SICILIA (*)	448	5.042.992	180.880	138.894	319.774	157.041		162.733
TOTALE	**3.839**	**56.277.719**	**1.550.000**	**1.550.000**	**3.100.000**	**157.041**	**157.041**	**3.100.000**

(*) Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 157.041 euro.

13A03614

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società «Gruppo Seda Italy S.p.A.». (Delibera n. 152/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce i "Contratti di programma";

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 17 luglio 2007, n. 81, recante misure urgenti in materia finanziaria convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8 bis, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) 5618 def, concernente "Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia", Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Visto il regolamento della Commissione europea del 6 agosto 2008 n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 3 agosto 2011 n. 66 (*G.U.* n. 32/2012), con la quale è stata approvata la proposta del Ministero dello sviluppo economico concernente il contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.", relativo al progetto industriale di ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti di Arzano (NA) e Napoli, mediante l'istallazione di nuovi macchinari e attrezzature per l'imballaggio di prodotti alimentari e la realizzazione di un magazzino automatizzato in grado di far fronte alle crescenti necessità di stoccaggio, con un investimento complessivo di 60.730.000 euro, di cui agevolabili 58.162.439 euro, agevolazioni concedibili pari a 16.224.366 euro e incremento occupazionale pari a 70 U.L.A. (unità lavorative annue);

Considerato che, nella detta delibera, la copertura finanziaria delle agevolazioni di 16.224.366 euro è posta a carico delle risorse rientrate nella disponibilità del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica quale rimborso, da parte della Commissione europea, di somme relative ad altre misure di agevolazione che sono state oggetto di rendicontazione nell'ambito del Programma operativo nazionale "Sviluppo locale" 2000-2006;

Considerato che il contratto di programma è stato stipulato in data 12 giugno 2012 dal Ministero dello sviluppo economico e dal "Gruppo Seda Italy S.p.A.;

Vista la nota n, 24764 del 6 dicembre 2012, con la quale il Ministro dello sviluppo economico propone la modifica della copertura finanziaria delle suddette agevolazioni concedibili pari a 16.224.366 euro, con imputazione a carico del Programma operativo nazionale (PON) "Ricerca e Competitività" FERS 2007-2013, Asse II "Sostegno all'innovazione", Obiettivo operativo 4.2.1.1. "Rafforzamento del sistema produttivo", Azione I "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo";

Tenuto conto sia delle positive verifiche condotte dal suddetto Ministero in ordine alla compatibilità dei relativi programmi di investimento con i presupposti per accedere alle risorse del citato PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013, sia dell'avvenuta comunicazione alle imprese beneficiarie della nuova copertura finanziaria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvata, nell'ambito del contratto di programma stipulato con il Gruppo SEDA Italy S.p.A., la proposta di modifica del Ministro dello sviluppo economico di cui alle premesse, concernente la copertura finanziaria delle agevolazioni concedibili pari a 16.224.366 euro, che vengono poste a carico del PON "Ricerca e Competitività" FERS 2007-2013, Asse II "Sostegno all'innovazione", Obiettivo operativo 4.2.1.1. "Rafforzamento del sistema produttivo", Azione I "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo".

2. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, resta in vigore quanto previsto dalla delibera di questo Comitato n. 66/2011 richiamata in premessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 171

13A03615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica dell'estratto della determinazione FV/340 del 21 dicembre 2012, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano "Neoxinal Alcolico" con conseguente modifica stampati».

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 35 dell'11 febbraio 2013, a pagina 45, deve essere modificato il numero di A.I.C. delle seguenti confezioni:

da:

0378940033 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIONE CUTANEA 20 flaconi da 500 ml;

0378940019 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIONE CUTANEA 12 flaconi da 1000 ml,

a:

037894033 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIONE CUTANEA 20 flaconi da 500 ml;

037894019 NEOXINAL ALCOLICO 0,5% + 70% SOLUZIONE CUTANEA 12 flaconi da 1000 ml.

13A03551

Comunicato di rettifica dell'estratto della determinazione FV/83 del 21 marzo 2013, relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Genalen», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 83 del 9 aprile 2013, a pagina 5, deve essere modificato il dosaggio della confezione:

da:

034172 027 "70 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE,

a:

034172 027 "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE.

13A03552

Comunicato di rettifica dell'estratto della determinazione FV/71 del 6 marzo 2013, relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prelectal», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 77 del 2 aprile 2013, a pagina 15, deve essere modificato il dosaggio della confezione:

da:

034234 346/M "5 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP,

a:

034234 346/M "5 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP.

13A03553

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 63 del 26 marzo 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Nuoro in data 1° marzo 2013, verranno deformati.

13A03449

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del Console onorario in Saint Georges (Grenada).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La Signora Orsola Ginanni Fantuzzi, Console onorario in Saint Georges (Grenada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Caracas;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Caracas e restituzione al medesimo Consolato Generale d'Italia in Caracas delle ricevute di avvenuta consegna;

n) emissione della tassa annuale di passaporto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Caracas;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni emesse dal Consolato Generale d'Italia in Caracas;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03464

Limitazione delle funzioni consolari del Console onorario in Odessa (Ucraina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Marco Sartori, Console onorario in Odessa (Ucraina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Kiev;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Kiev;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Odessa;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Kiev;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Odessa; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kiev e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kiev, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Kiev;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Kiev;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Kiev;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Odessa, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Kiev;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A03465

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Optimmune» Unguento Oftalmico per cani.

Provvedimento n. 232 del 25 marzo 2013

Medicinale veterinario "OPTIMMUNE" Unguento Oftalmico per cani

Confezione: tubo da 3,5 g di unguento oftalmico A.I.C. n. 102159011

TITOLARE A.I.C.:

INTERVET ITALIA S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (MI) Cod. Fisc. 01148870155.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo IA: Soppressione sito di fabbricazione, responsabile rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio dei lotti:

SCHERING-PLOUGH LABO N.V. Industriepark A 30 – B-2220 Heist op den Berg – Belgio.

Rimane autorizzato il sito di fabbricazione: SCHERING-PLOUGH SANTE' ANIMALE – La Grindoliere, Zone Artisanale – F-49500 Segrè (Francia), responsabile del rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03441

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR».

Con decreto n. 35 del 28 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta INTERVET INTERNATIONAL B.V. WIM DE KORVERSTRAAT 35 P.O.BOX 31-BOXMEER-OLANDA - 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

BOVILIS IBR - FLACONE 5 DOSI + SOLVENTE STANDARD 10 ML - AIC 101936019

BOVILIS IBR - FLACONE 25 DOSI + SOLVENTE STANDARD 50 ML - AIC 101936021

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03444

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gammacoli».

Con decreto n. 38 del 28 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta INTERVET PRODUCTIONS SRL VIA NETTUNENSE KM.20,300 - APRILIA 04011 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

GAMMACOLI - SCATOLA 1 FLAC. LIOFILIZZATO + 1 FLAC. SOLVENTE - AIC 102152016

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03445

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR+Pi3».

Con decreto n. 37 del 28 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31 - Boxmeer - Olanda - 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

BOVILIS IBR+Pi3	Flacone da 10 dosi	A.I.C. n. 100277033
BOVILIS IBR+Pi3	Flacone 5 dosi	A.I.C. n. 100277019
BOVILIS IBR+Pi3	Flacone 25 dosi	A.I.C. n. 100277021

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03446

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pralovet».

Con decreto n. 36 del 28 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions Srl via Nettunense km 20,300 - Aprilia 04011 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Pralovet	Blister 8 compresse	AIC n. 102101019
Pralovet	Tubo siringa 5 g	AIC n. 102101021

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03447

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kanapen».

Con decreto n. 34 del 28 marzo 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions Srl via Nettunense km 20,300 - Aprilia 04011 (Latina), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Kanapen	Flacone 100 ml Fort*ius* pronto	AIC n. 102085026
Kanapen	Flacone 250 ml Fort*ius* pronto	AIC n. 102085040

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 1/2013, n. 2/2013 e n. 24/2012 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati rispettivamente in data 30 ottobre 2012 e 27 febbraio 2013.

Con ministeriale n. 36/0004679/MA004.A007/INF-L-47 del 29 marzo 2013 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) rispettivamente in data 30 ottobre 2012 e 27 febbraio 2013:

n. 24/2012 con la quale si è stabilito di adeguare l'assetto contabile dell'Ente, definito dall'articolo 38 del Regolamento di previdenza della gestione principale, alla luce dell'introduzione del Regolamento istituito con le delibere n. 1/2013 e n. 2/2013;

n. 1/2013 e n. 2/2013 concernenti l'adozione del Regolamento di previdenza ed assistenza della gestione separata ENPAPI.

13A03442

Approvazione della delibera n. 461/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 14 dicembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0004672/MA004.A007/PIND-L-46 del 29 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 461/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 14 dicembre 2012, relativa al provvedimento per l'agevolazione della regolarizzazione degli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi e/o degli interessi di ritardato pagamento.

13A03443

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2013 il dott. Sebastiano Conti Nibali è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it

13A03617

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale Inps e commissioni speciali di Latina.

La Direzione territoriale del lavoro di Latina, comunica che il decreto n. 8 del 15 aprile 2013, relativo alla sostituzione del rappresentante CISL in seno al Comitato provinciale INPS di Latina è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/LT

13A03641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «VOLAILLE DE BRESSE»/«POULET DE BRESSE»/«POULARDE DE BRESSE»/«CHAPON DE BRESSE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 102 del 9 aprile 2013 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Carni (e frattaglie) freschi - «VOLAILLE DE BRESSE»/«POULET DE BRESSE»/«POULARDE DE BRESSE»/«CHAPON DE BRESSE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A03466

Domanda di registrazione della denominazione «WESTFÄLISCHER KNOCHENSCHINKEN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 102 del 9 Aprile 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati) - «WESTFÄLISCHER KNOCHENSCHINKEN». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A03467

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-095) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
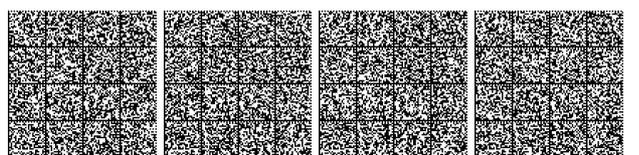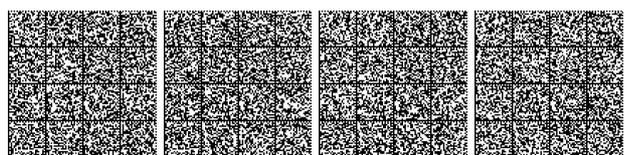
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
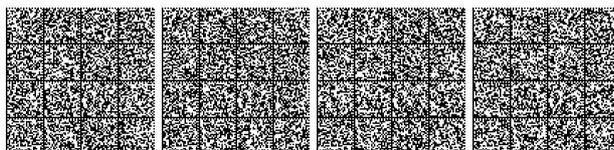
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.